



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A

I reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24, 25 D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE B

I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 *bis* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE C

I delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE D

Falsità in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 *bis* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE E

I delitti contro l'industria e il commercio. (Art. 25 *bis* 1 D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE F

I reati societari (Art. 25 *ter* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE G

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 *quater* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE H

I delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinqües* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE I

Abusi di mercato (Art. 25 *sexies* D. Lgs. n. 231/2001).

PARTE SPECIALE L



I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE M

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 *octies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE N

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE O

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE P

I reati ambientali (Art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE Q

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE R

I reati transnazionali (Art. 10 L. 146/2006)

PARTE SPECIALE S

Reati Tributari (Art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001)



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "A"

- A.** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001
 - A.1** Le tipologie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24/25 del Decreto)
 - A.2** Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e di soggetto Incaricato di un Pubblico Servizio
 - A.2.1** Enti della Pubblica Amministrazione
 - A.2.2** Pubblici Ufficiali
 - A.2.3** Incaricati di un Pubblico Servizio
 - A.3** Aree a rischio
 - A.4** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento e di attuazione
 - A.5** Principi procedurali specifici
 - A.5.1** Singole operazioni a rischio: nomina di un responsabile
 - A.5.2** Contratti
 - A.6** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



A.

SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- sequestro di beni;
- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- - divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate.

La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;



- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

A.1

LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 – 25 DEL DECRETO)

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 124 della Legge 27.05.2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in



bilancio", che non solo ha modificato la disciplina del falso in bilancio, ma ha anche previsto l'inasprimento delle pene per le fattispecie di peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), di corruzione propria (da 6 a 10 anni), di corruzione impropria (da 1 a 6 anni), di induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e di corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, con la possibilità di arrivare fino a 20 nei casi più gravi), si ritiene necessario svolgere, in via preliminare, una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", previsti precisamente agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificati dai recenti interventi normativi.

Ed invero, si ritiene che la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

L'ipotesi di reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti oppure contributi da parte dello Stato Italiano, o da altro ente pubblico o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta, pertanto, consiste nell'aver distratto, anche solo in parte, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare, atteso che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il suddetto reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato i quali, al momento attuale, non vengano destinati alle finalità per cui erano stati in precedenza erogati.

L'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, infine, è il dolo generico, ossia la volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato.

Per il reato de quo è prevista, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Inoltre, sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e del D. Lgs. 231/2001 per un periodo da 3 mesi a 2 anni.¹

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316 ter c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni oppure documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

¹ Le sanzioni interdittive citate sono: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, tranne che per l'ottenimento di servizi; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già ottenuti; divieto di pubblicizzare beni e servizi



È da sottolineare che, al contrario di quanto previsto per il reato menzionato al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si realizza nel momento in cui si ottengono i finanziamenti. Infine, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 *ter* c.p., che sanziona appunto l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 *bis* c.p., il quale esaurisce l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato dalla prima previsione.

Ne consegue che il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p..

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote: Le sanzioni interdittive sono quelle previste dal citato art. 9, comma 2 lett. c, d ed e, per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale², abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Il delitto in esame è plurioffensivo.

Scopo dell'incriminazione è da un lato tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza reputazione dei pubblici funzionari e, dall'altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

Le sanzioni previste per questo reato sono le sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.³

² Art. 357 c.p. *Nozione del pubblico ufficiale*. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (cfr A.2).

³ Si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e della revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni e servizi.



La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al riguardo, si evidenzia che la Fedele Di Donato S.r.l. intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con tutti coloro che rappresentano la Pubblica Amministrazione in tutte quelle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società medesima.

Tutto ciò tenuto conto della natura privatistica della società e nella convinzione che l'adozione del Modello, anche se facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e nell'interesse della medesima, al fine di tenere condotte conformi alla normativa vigente nello svolgimento dell'attività aziendale.

Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 – 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o al fine di omettere, ritardare, o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o avere compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal senso un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (esempio: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri lavori).

Nel primo caso, pertanto, si parlerà di corruzione impropria, avente ad oggetto un atto di ufficio. Viceversa, nel secondo caso avremo un esempio di corruzione propria che ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Inoltre, detto reato si differenzia dalla concussione, di cui all'art. 317 c.p., in quanto, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

In definitiva, nella concussione il privato "*certat de danno vitando*", mentre nella corruzione "*certat de lucro captando*".

Qualora, invece, la promessa o la dazione, non vengano accettate, si configurerà la diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e, dunque, sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato.



Le sanzioni previste in caso di corruzione impropria sono solo di carattere pecuniario fino a 200 quote.

Al contrario, in caso di corruzione propria sono previste sia le sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote sia le sanzioni interdittive di cui al menzionato art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al riguardo, si evidenzia che la Fedele Di Donato S.r.l. intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con tutti coloro che rappresentano la Pubblica Amministrazione in tutte quelle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società medesima.

Tutto ciò tenuto conto della natura privatistica dell'ente e nella convinzione che l'adozione del Modello, anche se facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e nell'interesse della Fedele Di Donato S.r.l. al fine di tenere condotte conformi alla normativa vigente nello svolgimento dell'attività aziendale.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata per l'autore del reato se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Nel caso in cui, pertanto, siano ritenute sussistenti, per l'appunto, circostanze aggravanti, sono applicabili sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia



eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Trattasi di figura criminosa prevista dall'art. 9 della Legge 26 aprile 1990 n.86, trasfusa nell'art. 319 ter.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario che possa influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie, o, ad esempio, che possa accettare, benché fuori termine previsto dalla legge, delle memorie o delle produzioni documentali, a tutto vantaggio della difesa).

Tale fattispecie potrebbe configurarsi anche laddove si agisse al mero fine di far ottenere un vantaggio alla Fedele Di Donato S.r.l. non necessariamente parte nel procedimento.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono sia di carattere pecuniario (da 200 a 600 quote) che di carattere interdittivo (in particolare, quelle previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale).

La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, nel caso in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena prevista per l'autore del reato è della reclusione da 8 a 20 anni e la sanzione pecuniaria per l'ente aumenta da 300 a 800 quote.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale nuova ipotesi di reato, ampliando la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale, lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per sé o per un terzo. Tale reato, infatti, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri soggetti denaro o altra utilità.

In suddetta ipotesi, la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo



obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

Inoltre, la pena prevista per l'autore del reato è della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi, mentre le sanzioni previste per l'ente sono sia di carattere pecuniario (da 300 a 800 quote) che di carattere interdittivo, così come previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di un pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

Le sanzioni previste sono quelle già indicate in ordine ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter* e 319 *quater* sopracitati.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La disposizione in oggetto prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319 *bis* c.p., nell'art. 319 *ter* c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano, altresì, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In questo caso, le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente variano, rispettivamente, fino a 200 quote in relazione al reato di cui all'art. 318 c.p., da 200 a 600 quote in relazione ai reati di cui agli artt. 319 e 319 *ter* c.p., e da 300 a 800 quote in relazione ai reati di cui agli artt. 319 *bis* e 319 *ter* comma 2 e 319 *quater* c.p..

In relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 *bis*, 319 *ter* comma 1 e comma 2, e 319 *quater* c.p., le sanzioni previste per l'ente sono anche di carattere interdittivo, così come previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.



La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa ex art. 322 c.p. riguarda il caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, e tale offerta o promessa non venga accettata.

In relazione ai commi 1 e 3 dell'art 322, comma 1, c.p. sono previste sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, senza alcuna sanzione interdittiva. Per i commi 2 e 4 dell'art. 322 c.p. sono, invece, previste sanzioni pecuniarie da 200 a 600 quote e sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2, per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

La sanzione interdittiva sarà attenuata, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle



Comunità europee;

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti internazionali.

Le disposizioni previste dall'art. 319 *quater*, secondo comma, e dagli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 c.p., si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p..

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La fattispecie in oggetto si riferisce a chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis*, indebitamente faccia dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

In tal caso il responsabile sarà punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena, come previsto al comma 2, si applica, altresì, a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio



e, infine, nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono solo di carattere pecuniario, fino a 200 quote.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (640, comma 2 n.1, c.p.)

Tale fattispecie è richiamata dal Decreto Legislativo in esame, solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640 comma 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza.

Suddetta ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

Un esempio di tale condotta criminosa può essere offerto nel caso in cui, durante la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, l'Ente, interessato all'aggiudicazione della stessa, fornisca alla P.A. informazioni non veritiere, inducendo in tal modo quest'ultima in errore, risultando aggiudicatario della gara medesima. Qualora detto evento non si verifichi, come già detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato, perdurando comunque la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Trattasi, infatti, di reato a dolo generico, per cui ai fini della consumazione dello stesso, è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)

Detta ipotesi criminosa si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie, infatti, consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice, di cui all'art. 640 c.p., ma rappresenta la più grave e autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Suddetta ipotesi si distingue, pertanto, da quella prevista e punita dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.



per la diversa natura del profitto, mentre si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato, ugualmente a quelle di cui all'art. 640, comma 2, n.1, variano da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, da 3 mesi a 2 anni.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.640 ter c.p.)

La condotta criminosa de qua consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nel manipolare i dati contenuti in esso, ottenendo, in tal modo, un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

La pena è autonoma e più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema oppure con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

E così, può configurarsi detto reato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico dello Stato o di altro ente pubblico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

Le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di reato variano fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave. E' prevista, altresì, la applicazione delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, lett. c, d ed e da 3 mesi a 2 anni.

A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Appare, pertanto, opportuno, indicare alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di un Pubblico Servizio".

A.2.1

Enti della Pubblica Amministrazione

Rientra nella nozione di "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Il codice penale non presenta una definizione di pubblica amministrazione, ma nella Relazione



Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, vengono ritenuti appartenenti alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Al fine di fornire una classificazione dei soggetti giuridici che appartengono a suddetta categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni tutte le amministrazioni dello Stato (a titolo esemplificativo, enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, Regioni, province, Comuni, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, INAIL, ISTAT, ASL, CNR).

Nonostante la natura esemplificativa della suddetta elencazione, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali, o ad opera dei quali, si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.2

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma definisce, inoltre, la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non è stata, invece, realizzata un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", atteso che l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi.

Pertanto, in sede penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale definizione delimita dal punto di vista "esterno" la funzione amministrativa mediante il ricorso ad un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

L'art. 357, secondo comma, c.p., recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono, quindi, definite come "funzioni pubbliche" tutte quelle attività amministrative che



rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

-  poteri deliberativi;
-  poteri autoritativi;
-  poteri certificativi.

Pertanto, possono essere commessi solo da o verso la figura di "Pubblico Ufficiale" i seguenti reati:

1. Concussione (art. 317 c.p.)
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
6. Istigazione alla corruzione (322 c.p.);
7. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
8. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

A.2.3

Incaricati di un Pubblico Servizio

L'art. 358 c.p. fornisce la definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" statuendo che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera materiale".

Pertanto, tale nozione fornisce due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo.

Il "servizio", quindi, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, come la "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativi, autorizzativi e deliberativa propri della pubblica funzione.

A titolo semplificativo, possono essere definiti incaricati di un pubblico servizio: dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc..

Il Legislatore, inoltre, ha precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in virtù di un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare che le singole attività in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.



La categoria degli Incaricati di un pubblico servizio è stata individuata dalla giurisprudenza, ponendo l'attenzione sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Pertanto, si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

La giurisprudenza, infatti, ha indicato una serie di "indici rilevatori" del carattere pubblicistico dell'ente, quali:

1. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
2. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
3. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
4. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno dell'attività economica. L'elemento discriminante, quindi, in virtù delle suddette considerazioni, al fine di individuare la qualifica o meno di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle concrete funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i reati che possono essere ascritti alla figura di incaricati di un pubblico servizio sono i seguenti:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
4. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
5. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
6. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
7. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

A.3

AREE A RISCHIO

I reati sopra menzionati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione degli Stati esteri, o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In particolare, dato che la Fedele Di Donato S.r.l., nell'espletamento delle sue attività, è solita intrattenere rapporti anche con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le aree di



attività ritenute più specificamente a rischio. Inoltre, sono stati circoscritti i relativi processi sensibili, ai fini della Parte Speciale "A" del presente Modello, come segue:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership o altre operazioni similari. Rientra nell'area a rischio, in casi di aggiudicazione, anche:
a) l'espletamento della commessa; b) predisposizione documentazione richiesta nel bando; c) i rapporti con eventuali subappaltatori; d) le attività di verifica e monitoraggio.
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc. e per le verifiche /accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
4. l'intrattenimento dei rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, quando tale rapporto possa comportare dei vantaggi rilevanti per la Società;
5. la predisposizione ed invio di dati in base ad obblighi informativi ad Autorità di Vigilanza ed alla Pubblica Amministrazione;
6. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano l'ottenimento di certificazioni o altre questioni inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio il D. Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente;
7. la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e/o ispezioni (es. da parte di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ispettori della ASL, dell'INPS, dell'INAIL ecc.);
8. la gestione ed il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
9. la gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
10. la gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione;
11. la gestione dell'attività di selezione e gestione dei consulenti, delle donazioni e degli omaggi o spese di rappresentanza.

Sono individuate presso la Fedele Di Donato S.r.l. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nella esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 in associazione con un Partner, ad esempio anche in forma di ATI, consorzi, etc.;
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo non appartenente



alla Fedele Di Donato S.r.l.;

- le operazioni svolte in ossequio agli adempimenti prescritti dalle leggi in relazione agli obblighi fiscali ed ai trattamenti previdenziali ed assistenziali del Personale;
- la gestione di software appartenente a, o generato da, soggetti pubblicisticamente qualificati o forniti da terzi per conto di soggetti pubblicisticamente qualificati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, al quale viene demandato il compito di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.4

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari (soggetti apicali, dipendenti, consulenti e fornitori) del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutte le persone coinvolte nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la P.A. e con altri soggetti.

Tutto ciò tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (dirigenti della Fedele Di Donato S.r.l., dipendenti, collaboratori esterni) e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali, con riferimento alle rispettive attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice di Etico;
- le procedure per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure relative agli appalti di lavoro, forniture e servizi;
- ogni altra normativa aziendale relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;
- le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società Fedele Di Donato S.r.l. relative alla



gestione degli iter autorizzativi ed alle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;

- le procedure di sistema inerenti ai controlli dei documenti, delle registrazioni;
- le procedure informative per l'assunzione, la formazione e l'addestramento del personale.

Ai collaboratori esterni deve, poi, essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fedele Di Donato S.r.l.

La conoscenza degli stessi ed il rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, tanto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta quanto a carico dei collaboratori esterni, tramite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

Sul punto, in considerazione della natura privatistica della Fedele Di Donato S.r.l. e nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché per garantire l'ottimizzazione dell'attività aziendale, si è tenuto conto che la Fedele Di Donato S.r.l. intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con tutti gli Operatori della Pubblica Amministrazione in tutte le attività rientranti nella ragione sociale della Società medesima.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

1. effettuare elargizioni, sia di propria iniziativa sia a seguito di sollecitazione, in denaro a pubblici funzionari e incaricati di pubblici servizi o riceverle;
2. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.

In altri termini, secondo quanto previsto dal Codice Etico, divieto di offrire o ricevere ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fedele Di Donato S.r.l..

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o l'immagine della Società stessa.

I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;



3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;
4. assumere o effettuare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che si concretino in favoritismi nei confronti di un privato, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;
5. riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti o Partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di collaborazione ed alle prassi vigenti in ambito locale;
6. riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
7. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
8. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente, procedendo, in alcune attività aziendali, alla nomina di uno o più Responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni;
- eventuali ispezioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione devono emergere dalla redazione dei relativi verbali inerenti al procedimento in questione;
- i contratti stipulati con Consulenti, Fornitori e Partners devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche;
- i contratti stipulati con i Consulenti, Partners e Fornitori ai quali la Fedele Di Donato S.r.l. si affidi per eventuali attività che coinvolgano privati o pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento di tale incarico, si impegnano a non effettuare liberalità che superino modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività de qua;
- nessun tipo di pagamento deve essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, come ad esempio il pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice Etico e nel presente Modello, per le operazioni



di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura per la formazione e l'attuazione delle decisioni deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il sistema delle deleghe deve definire formalmente i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di firma;
- b) devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- b) il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo previa autorizzazione. Tale autorizzazione deve essere adeguatamente motivata;
- c) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- d) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- e) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definiti chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono, quindi, essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Fedele Di Donato S.r.l..

A.5

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di seguito vengono indicati i principi procedurali che, in relazione ad ogni operazione a rischio, devono essere osservati e/o implementati in specifiche procedure aziendali da parte degli Esponenti Aziendali.

A.5.1



Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

L'Organo Amministrativo è tenuto a nominare un soggetto interno, responsabile per l'appunto di ogni singola operazione.

Il Responsabile:

1. diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
2. è responsabile, in particolare, dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio tale soggetto dovrà, in particolare, informare l'Organismo di Vigilanza della Società Fedele Di Donato S.r.l. in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) e dare informativa al predetto Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione.

A.5.2

CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, Consulenti, Partner o Fornitori, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Inoltre, tali contratti, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

A.5.3.

SISTEMA DELLE DELEGHE E DELE PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della



prevenzione dei reati oggetto di tale Parte Speciale e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale svolta dalla Fedele Di Donato S.r.l..

Si intende per **delega** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove occorra, anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere e la relativa responsabilità ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

A.6

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza della Fedele Di Donato S.r.l.:

1. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. e nei confronti degli operatori nei settori relativi all'attività sociale della Fedele Di Donato S.r.l.;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di



deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti Aziendali e/o al responsabile interno;

3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza, da parte dei destinatari, delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la Fedele Di Donato S.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione dei meccanismi sanzionatori quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organismi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

5. indicare agli organi dirigenziali le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, tanto in entrata che in uscita, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "B"

- B.** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001
 - B.1** Le tipologie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)
 - B.2** Definizioni
 - B.3** Aree a rischio
 - B.4** Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione
 - B.4.1** Principi procedurali specifici
 - B.4.2** Contratti
 - B.5** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "B"

B. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. Misure cautelari – artt. 45 e ss: nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- a. sequestro di beni;
- b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss: vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze



del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

B.1 LE TIPOLOGIE DEL DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)



La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, introducendo tra l'altro, nel Decreto, l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati.

Si provvede, pertanto, a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art.24-bis del Decreto.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali commesse in atti pubblici, nonché privati aventi efficacia probatoria, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o il firmatario (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con un Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

In relazione a detto delitto, salvo quanto previsto dall'art 24 bis del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote e sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C, D, ed E del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza laddove un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court* e, dunque, anche quando, ad esempio, all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Tale delitto, che è quindi, di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la



riservatezza dei dati dei legittimi utenti.

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe, pertanto, essere astrattamente configurabile laddove un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati altrui riservati nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee e raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore del sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. L'art. 615-*quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la password di accesso alle caselle email di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.



Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Quanto detto si potrebbe configurare, ad esempio, qualora un dipendente si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società. Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero compromettere l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Questa tipologia di reato si realizza nell'ipotesi in cui qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le



stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquisito siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Per questa tipologia di delitto si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue da quello precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. Polizia Giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in



tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* c.p..

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.)

Il reato de quo si configura allorché la condotta di cui al precedente art. 635-*quater* c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-*ter* c.p., quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento abbia ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Per questa tipologia di delitto si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. A, B ed E del Decreto.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqies* c.p.)

Tale reato si configura laddove un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il delitto è, dunque, un reato cosiddetto "proprio" in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Per questa tipologia di delitto, salvo quanto previsto dall'art 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote e le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. C, D ed E del Decreto.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei delitti informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o un vantaggio per la Fedele Di Donato S.r.l..



Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società Fedele Di Donato S.r.l. nell'ipotesi di commissione dei delitti informatici, giova ricordare, in conclusione, che esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

B.2 DEFINIZIONI

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (in genere User e password)

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Dati informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Delitti informatici: i reati di cui all'art. 24-bis Decreto.

Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

Postazione di lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali

Sicurezza informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

Spamming: l'invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato tramite l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato allo scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

B.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. tutte la attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Fedele Di Donato S.r.l. del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;



2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la Sicurezza Informatica;

3. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;

4. installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal Organo Amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l. al quale viene demandato il compito di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, della Fedele Di Donato S.r.l..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari del Modello si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari della presente Parte Speciale, sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:

- uso accettabile delle risorse informatiche;
- controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
- gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
- sicurezza della rete e delle comunicazioni;

3. Codice di Etico;

4. procedure del sistema "tenuta sotto controllo delle registrazioni";

5. tutte le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici di della Società Fedele Di Donato S.r.l..



Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo B.4.1, tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto. Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Condotta da parte della Fedele Di Donato S.r.l., la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

B.4.1 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dagli Esponenti Aziendali, dai Dipendenti della Fedele Di Donato S.r.l., nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree.

In particolare:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);
2. è vietato connettere ai sistemi informatici della Fedele Di Donato S.r.l., *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione *software e/o hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non è previsto da una regola aziendale, ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software e/o hardware* – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali *software e/o hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare la vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
5. è vietato ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei Clienti o di terze persone, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Fedele Di Donato S.r.l..
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno della Fedele Di Donato S.r.l. le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di Clienti



o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

9. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

10. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Fedele Di Donato S.r.l., i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

11. è proibito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *Virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

12. è vietato lo *spamming* (invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo di posta elettronica), come pure ogni azione di risposta al medesimo;

13. è vietato inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;

14. è vietato accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto. La Fedele Di Donato S.r.l. si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare la stesse a soggetti terzi;

2. prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore di altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

3. far sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

4. prevedere l'accesso ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dalla Fedele Di Donato S.r.l.

5. impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

6. prevedere l'obbligo di modifica della password a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa;

7. proteggere per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un



sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

8. dotare i sistemi informatici di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
9. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Fedele Di Donato S.r.l. e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione di *Virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi e sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
11. qualora per la connessione ad Internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Fedele Di Donato S.r.l., possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibile ai dipendenti;
12. provvedere immediatamente alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

B.4.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 24- *bis* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24- *bis* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Fedele Di Donato S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporti cartaceo o informatico;



-
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "C"

- C.** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001
- C.1** Delitti di criminalità organizzata (art. 24 - *ter*)
- C.2** Aree a Rischio
- C.3** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento
- C.4** Principi di attuazione dei comportamenti prescritti
- C.5** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- a. sequestro di beni;
- b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i



quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 15 e, in particolare, con l'articolo 2, comma 29, del suddetto provvedimento legislativo, il legislatore ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti altresì per i reati di criminalità organizzata. Tale disciplina, pertanto, è attualmente contenuta nell'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

Al riguardo, deve anzitutto precisarsi che, per quanto attiene all'attività prevalentemente svolta dalla Fedele Di Donato s.r.l. è ravvisabile, allo stato, un eventuale rischio limitatamente ai soli reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p..

Tale rischio, al contrario, appare puramente ipotetico ed astratto avuto specifico riguardo ai reati p. e p. dagli artt. 416 *ter* c.p.; 630 c.p.; 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.; art. 74 del D.P.R. 309/1990.

Tuttavia, essendo nota la severità del trattamento sanzionatorio connesso alla realizzazione delle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale e, per motivi, inoltre, di completezza, il Modello intende qui elencare tutte le fattispecie contemplate dalla legge 15/2009, soffermandosi poi



unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

Inoltre, appare necessario aggiungere, all'interno della presente Parte Speciale, anche il nuovo art. 346-bis c.p., così come riformato dalla legge n. 3/2019 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (c.d. "Legge Spazzacorrotti"). Il suddetto reato, infatti, è stato così inserito tra il novero dei reati presupposto di cui deve rispondere anche l'ente, costituendo una condotta prodromica alla consumazione del delitto di corruzione.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. - escluso il comma 6)

Tale reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono sanzionati penalmente. Il mero fatto di partecipare all'associazione è, altresì, punito e comporta una pena più mite.

I capi, inoltre, soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

È prevista, poi, una sanzione penale di diversa entità se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie. La pena, infine, è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

In relazione alla commissione del delitto associativo di cui si è detto, sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 300 a 800 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di specifici reati (art. 416 comma 6 c.p.)

Il comma sesto dell'art. 416 c.p. punisce con pene autonome e più gravi l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione degli specifici delitti di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù), art. 601 c.p. (tratta di persone), art. 601 bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente), art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) nonché dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 e di quelli previsti dagli art. 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della L. n. 91/1999 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti.

In relazione alla commissione dei delitti associativi appena menzionati sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato testè descritto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.)



L'ipotesi delittuosa in oggetto punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti in maniera più severa. In particolare, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La pena, inoltre, è più severa se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità associativa, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene sono aumentate. Le disposizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Scambio elettorale politico – mafioso (416 – *ter* c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si realizza nel caso in cui un soggetto ottiene la promessa di voti prevista dal citato art. 416 *bis*, terzo comma, c.p. in cambio della erogazione di denaro.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato in oggetto punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Se dal sequestro deriva comunque la morte,



quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con pena più severa. Se, poi, il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

La fattispecie incriminatrice *de qua* prevede un trattamento sanzionatorio più mite per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione. Se, inoltre, il soggetto sequestrato muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è ancora una volta stabilita in via autonoma.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso sopra citato, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, le pene sono diminuite.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R n. 309/90)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R.

n. 309/1990, ossia produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche in detto caso sono previste sanzioni differenziate per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione rispetto a chi vi partecipa solamente. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trattamento sanzionatorio penale, inoltre, varia a seconda che l'associazione sia o meno armata. L'associazione si considera armata, giova ribadirlo, quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 80, comma 1, lettera e), del citato D.P.R. n. 309/1990, ovvero se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

È prevista la possibilità di applicazione di pene più miti per fatti ritenuti di lieve entità.

Del pari, sono previste diminuzioni di pena nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore



ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Il Decreto stabilisce all'art. 24-ter, comma 1, che laddove vengano commessi delitti avvalendosi delle condizioni previste dal sopra descritto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive contemplate dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

In caso di commissione dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p., ossia i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nella Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n.110, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Con la previsione del reato di traffico di influenze illecite, introdotto fra i reati presupposto dalla Legge n. 3/2019, si è inteso sanzionare tutte quelle condotte prodromiche alla consumazione del delitto di corruzione propria che si sostanzino nel comportamento di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis:

- sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente faccia dare o



promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero

- sfruttando le suddette relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322-bis.

Inoltre, tale norma attribuisce rilevanza penale anche alla condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

In entrambi i casi, è richiesto che l'attività di intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Le sanzioni previste per questo tipo di reato sono solo di carattere pecuniario, fino a 200 quote.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati a monte che, pur non essendo espressamente previsti dal Decreto potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali a cui si rinvia, indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

C.2 AREE A RISCHIO

Come già detto, il rischio di commissione di taluni dei reati sopra elencati (i.e. artt. 416 ter e 630 c.p.; art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p. ed art. 74 D.P.R. 309/1990) nell'interesse o a vantaggio della Fedele Di Donato S.r.l. è ipotetico ed astratto.

In relazione, invece, ai reati di associazione a delinquere (416 c.p.), di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. attività di selezione del personale;
2. attività di selezione dei Fornitori in merito, soprattutto, all'attività imprenditoriale svolta dalla Fedele Di Donato S.r.l. e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
3. Aree a Rischio individuate nella Parte Speciale "A" del Modello rispetto ai reati di tipo corruttivo;
4. attività di intermediazione di terzi, quali, ad esempio, Consulenti e Partner, nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione. Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l..

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che devono essere tenuti dagli Esponenti



Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi Fornitori, creditori o ogni altro tipo soggetto, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Modello e dal Codice Etico della Fedele Di Donato S.r.l. la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico. In particolare, la Fedele Di Donato S.r.l. si fa promotrice della cultura di legalità che contraddistingue il proprio operato esigendo dai propri Partners il rispetto della normativa specifica del settore di operatività e della legge in genere.

La Fedele Di Donato S.r.l. si impegna, altresì, a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con Società ad evidente rischio di commissione dei reati della presente Parte Speciale e, qualora ne abbia notizia, ad informare prontamente l'Autorità Giudiziaria competente.

C.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Al fine di evitare la commissione dei suddetti reati e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, di seguito si indicano le regole che i Destinatari del Modello devono rispettare:

1. La Fedele Di Donato S.r.l. si impegna ad utilizzare costantemente regole di selezione del personale sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alla mansione da svolgere;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tal fine, la Società si impegna affinché ciascun dipendente, prima della sua assunzione, produca:

- certificato del casellario giudiziale, non anteriore a tre mesi; - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

2. La Fedele Di Donato S.r.l. si impegna, altresì, a garantire che il personale dipendente sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminali presenti nelle diverse aree territoriali in cui l'attività imprenditoriale deve essere espletata mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio utilizzando notizie riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- relazioni periodiche provenienti dalle istituzioni pubbliche;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- studi effettuati dalle associazioni antiracket, dalle Camere di Commercio nonché dalle associazioni imprenditoriali e sindacali;

3. La Società si impegna a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazione criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale.



4. In ordine alla scelta dei Fornitori e, soprattutto, dei subappaltatori, la Fedele Di Donato S.r.l. si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel pieno rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, pari opportunità di accesso, ed affidabilità (ad es. attraverso la richiesta del cd. Certificato Antimafia);

5. Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono inoltre previsti a carico di ciascun Destinatario del Modello i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alle leggi e darne pronta notizia al proprio diretto superiore ed alle competenti Autorità di Polizia;
- informare immediatamente le competenti Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce;
- i responsabili delle aree ove deve essere svolta l'attività imprenditoriale della Fedele Di Donato S.r.l. garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza, anche attraverso l'ausilio di sistemi informatici e di video sorveglianza, all'interno dell'area medesima tale da consentire l'ingresso nella stessa solo alle persone o ai mezzi autorizzati.

Ad ogni modo, è fatto obbligo in capo a ciascun destinatario del Modello, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di infiltrazioni criminali in relazione all'attività svolta dalla Fedele Di Donato S.r.l.

6) Al fine di prevenire il reato di traffico di influenze illecite, si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale "A" e, in particolare, al divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti.

Nonché, in relazione a ciò, agli obblighi di redazione per iscritto degli incarichi, con indicazione del compenso pattuito.

Inoltre, si rinvia anche ai principi stabiliti nella Parte Speciale "F", in relazione al reato di corruzione tra privati e a quelli riguardanti la dazione di omaggi e liberalità nei confronti di terzi.

C.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza ed efficacia del Modello in materia di delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ivi previsti;
- proporre ai soggetti competenti della Fedele Di Donato S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano riscontrate violazioni significative delle norme relative agli illeciti di criminalità organizzata ed agli altri reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni pervenute in ordine alla violazione delle norme contenute nella presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

A tali fini, l'OdV può incontrare periodicamente gli esponenti aziendali in ordine, a titolo puramente



esemplificativo, a:

- eventuali anomalie riscontrate nell'espletamento della attività aziendale;
- eventuali segnalazioni ricevute;
- eventuali segnalazioni di procedimenti penali a carico dei Destinatari del Modello in ordine all'attività svolta per la Fedele Di Donato S.r.l.

La Fedele Di Donato S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi tra l'OdV ed i responsabili delle aree competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che sia necessario.

Dovrà essere immediatamente inviata l'informativa all'OdV qualora si verificano violazioni ai principi procedurali specifici previsti nel capitolo C.4 della presente Parte Speciale, ovvero violazioni sostanziali delle procedure aziendali attinenti alle Aree a Rischio individuate.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "D"

SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- sequestro di beni;
- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- - divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate.

La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.



3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- - divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dai medesimi scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

L'art.6 della Legge 350/2001 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis che comprende i reati



riportati al Titolo VII, capo I del Codice Penale.

Nella presente Parte Speciale, in particolare, sono state esaminate le fattispecie di reato che, in ragione del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi che caratterizzano la Fedele Di Donato S.r.l., sono ritenute astrattamente realizzabili seppur con una possibilità di commissione dei reati a minor rilevanza.

A tal proposito, di seguito sono elencati e sinteticamente descritti i reati in oggetto e le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

Detta tipologia di reato si configura qualora un soggetto, senza concerto con altri soggetti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà, e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.). Il reato si perfeziona quando si spendono o si mettono altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 200 quote.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.).

L'articolo in questione punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Se i valori, inoltre, sono stati ricevuti in buona fede, la pena è di minore entità.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono previste a carico dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 300 quote.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.).

L'articolo in oggetto prevede quattro distinte ipotesi criminose ossia il fatto di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

1. contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
2. fa uso, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, di tali marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
3. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
4. chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli alterati o contraffatti.

In particolare, per contraffazione si intende la riproduzione integrale ovvero l'alterazione parziale



idonea a suscitare confusione. Entrambe rilevano se riguardano parti essenziali del marchio, disegno, ecc..

Per l'applicabilità, poi, di tali disposizioni si richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (art. 473, ultimo comma).

Non va dimenticato che la norma tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento della collettività (e non affidamento individuale) nei segni distintivi di prodotti ed opere dell'ingegno. Ne consegue che la configurabilità del reato non richiede l'induzione in errore dell'acquirente sulla qualità del prodotto. Si è giunti, pertanto, a ritenere configurabile il delitto anche nel caso in cui il cliente sia avvisato dal venditore circa la natura contraffatta del marchio.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste nei confronti dell'ente sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Induzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) A norma dell'art. 474 c.p. è punito chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p. appena citato, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchio o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Secondo l'opinione dominante anche una riproduzione grossolana o parziale costituisce contraffazione.

Si ritiene, altresì, che per la punibilità del commercio di prodotti con segni falsi non sia necessario che l'acquirente venga ingannato, tutelando l'art. 474 c.p. non la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e ne garantiscono la circolazione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e in caso di condanna, le sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

AREE A RISCHIO

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati "nummari" nello svolgimento dell'attività della Fedele Di Donato S.r.l. risulta assai remoto, in quanto il denaro contante non è un mezzo di pagamento diffuso nello svolgimento dell'attività aziendale. Del pari, risulta modesto il rischio di commissione dei reati in tema di proprietà industriale.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società e dai Dipendenti della Fedele Di Donato S.r.l. nonché dai Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.



È, pertanto, espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico, in particolare, di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose in oggetto, possa potenzialmente diventarlo;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete, valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate;
- apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, nonché segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- effettuare uno scrupoloso controllo dei valori ricevuti ai fini della verifica dell'autenticità degli stessi.

Inoltre, i Dipendenti e tutti coloro che nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno della Fedele Di Donato S.r.l. ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Fedele Di Donato S.r.l..

Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per la Fedele Di Donato S.r.l. durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società, con riferimento alla tutela dei diritti della proprietà industriale.

CONTRATTI

Nei contratti con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di



importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contemplati nella Presente Parte Speciale e di cui all'art. 25-bis del Decreto sono i seguenti:

- monitorare sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati indicati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "E"

E. Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

E.1 Le tipologie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

E.2 Aree a rischio

E.3 Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione

E.3.1 Singole operazioni a rischio.

E.3.2 Contratti

E.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "E"

E. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate.

La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

E.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO)

I delitti contro l'industria e il commercio, di cui al Capo II del Codice Penale, sono stati introdotti nel contesto del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lett. b, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.



In particolare, in relazione a detta tipologia di delitti il bene giuridico protetto è la tutela della economia pubblica. Il legislatore ha scelto di non penalizzare fatti che aggrediscono direttamente gli interessi globali del sistema economico, ma di punire piuttosto comportamenti che arrecano pregiudizio al corretto esercizio di attività industriali o commerciali i quali, di conseguenza, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di persone. Posto che la tutela dell'economia pubblica costituisce pur sempre la ragione giustificatrice della disciplina codicistica, non assumono (o non dovrebbero assumere) rilevanza gli interessi patrimoniali di natura individuale coinvolti dalle varie fattispecie che qui di seguito si elencano:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale reato si configura laddove un soggetto adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in un'ottica generale di salvaguardia dell'interesse economico nazionale. Sul punto, la condotta incriminata consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il delitto in oggetto punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La ratio di questa figura di reato, introdotta solamente nell'anno 1982, è costituita dalla presunta esigenza di colmare una lacuna del sistema penale, che altrimenti non sarebbe stato in grado di reprimere efficacemente un tipico comportamento di stampo mafioso, ossia lo scoraggiamento della concorrenza mediante esplosione di ordigni, danneggiamento o violenza alle persone.

È previsto un aggravamento di pena se gli atti di concorrenza concernono attività finanziarie con pubblico denaro.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote. Sono, inoltre, previste le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del Decreto.



Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto in oggetto si realizza laddove un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni dell'art. 473 c.p., ossia "Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni" né quelle di cui all'art. 474 c.p., ovvero "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente potrà essere chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato in oggetto punisce, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Il bene tutelato è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. Come è stato autorevolmente osservato, l'incriminazione colpisce immediatamente e direttamente "l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale".

La condotta incriminata consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Il delitto di cui all'art. 516 c.p. si realizza laddove un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.



Anche questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali, la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

In particolare, "porre in vendita" viene inteso come offrire una determinata sostanza a titolo oneroso, mentre, "mettere in circolazione" comprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari "non genuine". A tal proposito, per "genuinità" si intende, come noto, la prima qualità, la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il legislatore sanziona penalmente chiunque pone in vendita sul mercato o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale delitto, in particolare, si configura ove il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

In particolare, come già chiarito, "porre in vendita" significa offrire un determinato prodotto a titolo oneroso, mentre "mettere in circolazione" comprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni" e 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di



amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.)

La fattispecie criminosa ex art. 517 quater c.p. si realizza laddove un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Alla stessa pena prevista dalla disposizione in oggetto soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Quando il fatto è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro vigilanza, l'ente sarà chiamato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

E.2 AREE A RISCHIO

In ordine alla rilevanza di tali tipologie di reati quali presupposti della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 nell'ambito dell'attività della Fedele Di Donato S.r.l., ipotizzando di escludere alcuni comportamenti delittuosi specificatamente correlati alla produzione, commercializzazione, contraffazione ecc... di classi di prodotti relativi ad attività non rientranti tra quelli dalla medesima svolte, si focalizzerà l'attenzione sui reati di cui agli art. 513 c.p. e 513-bis c.p. disciplinanti, rispettivamente, la "Turbata libertà dell'industria o del commercio" e l'"Illecita concorrenza con minaccia o violenza".

In relazione a detti reati e alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello: quelle interessate dalla partecipazione della Società a gare ed appalti pubblici e/o privati.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ED ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni della Fedele Di Donato S.r.l..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla predetta Parte Speciale al fine di prevenire ed impedire il



verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi all'interno della Fedele Di Donato S.r.l., della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimenti alla rispettiva attività, tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa alle procedure di sistema in essere all'interno della Fedele Di Donato S.r.l.,

Ai collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fedele Di Donato S.r.l., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà specifico obbligo contrattuale.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento della attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 25 – bis 1 del Decreto:

- la predisposizione di piani atti a porre in essere pratiche turbative dell'attività industriale o commerciale altrui o contrarie alla lecita concorrenza;
- la fraudolenta aggiudicazione di una gara di appalto o la formazione di un accordo mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto;
- l'attuazione di comportamenti diretti ad intimidire gli imprenditori coinvolti nella medesima attività svolta dalla Società Fedele Di Donato S.r.l.;
- la conclusione di accordi collusivi con altre imprese finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese riescono ad esercitare.

2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;



3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, minaccia o l'uso di mezzi fraudolenti al fine di porre in essere le condotte menzionate nella categoria dei delitti contro l'industria e il commercio;
4. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
5. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
6. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

E.3.1 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Il Consiglio di Amministrazione della Fedele Di Donato S.r.l., o un delegato, è tenuto a nominare un responsabile interno, il quale sarà chiamato a visionare ogni singola attività rientrante tra quelle riportate nelle Aree a rischio.

Il Responsabile interno dovrà in particolare:

- informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle Operazioni a Rischio.

L'Organismo di Vigilanza della Fedele Di Donato S.r.l., predisporrà, nel caso lo ritenga necessario, ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

E.3.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.



E.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "F"

F. Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

F.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)

F.2 Aree a rischio

F.3 Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione

F.4 Principi procedurali specifici

F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

F.4.2 Contratti

F.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "F"

F. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate.

La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.



3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dai medesimi scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

È necessario anzitutto specificare che il Decreto Legislativo 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile se commessi



nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Il c.d. "Disegno di Legge Anticorruzione", approvato in via definitiva dal Parlamento il 22 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30 maggio 2015 (Legge n. 69/2015) ed in vigore dal 14 giugno 2015, ha introdotto una serie di importanti modifiche normative finalizzate a reprimere maggiormente taluni fenomeni corruttivi di varia natura e tipologia.

In particolare, con riferimento al c.d. reato di falso in bilancio, la novella normativa non si è limitata soltanto ad irrigidire l'apparato sanzionatorio a carico dei responsabili, siano essi persone fisiche o anche persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, ma, sempre in un'ottica maggiormente preventiva e punitiva degli illeciti in questione, ha anche ridelineato e sostanzialmente modificato i caratteri tipici del falso in bilancio quali emergenti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile.

Inoltre, il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017, ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) ed, infine, ha modificato le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Per maggiore chiarezza, inoltre, al fine di compiere una breve descrizione dei reati contemplati ed indicati all'art.25 *ter* del Decreto, si è proceduto a raggrupparli in sei tipologie differenti.

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'art. 2621 c.c., non più qualificato contravvenzione bensì delitto, prevede, relativamente alle società non quotate in un mercato regolamentato, la reclusione da 1 a 5 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste per legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena è prevista anche nei casi in cui la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Appare, dunque, evidente che il c.d. "Disegno di legge Anticorruzione" ha trasformato, in primo luogo, la natura del falso in bilancio, da reato essenzialmente di danno in un reato di pericolo; in



secondo luogo, ha mutato l'oggetto sostanziale della condotta rilevante ai fini della configurazione dell'illecito, che consiste ora nella consapevole esposizione di fatti materiali falsi, senza alcun riferimento alle valutazioni contabili.

Infine, ha introdotto un nuovo sistema di attenuanti e cause di non punibilità, in seguito all'eliminazione delle precedenti soglie di punibilità, che richiederanno, con ogni probabilità, un incremento determinante della discrezionalità valutativa del giudice nella fattispecie concreta.

Per questo tipo di reato è prevista per la società la sola sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Se, in seguito alla commissione di tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Il nuovo art. 2621 bis c.c. prevede, come sopra anticipato, sempre per le società non quotate, una pena ridotta per i fatti definiti "di lieve entità" (circostanza attenuante).

Infatti, salvo che i reati costituiscano più grave reato, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Inoltre, per le piccole società, il comma 2, dell'art. 2621 bis c.c., prevede che salvo che costituiscano più grave reato, in relazione ai fatti di cui all'art. 2621 c.c., si applica sempre tale pena più lieve, e la procedibilità non è d'ufficio, ma a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In tali circostanze, all'ente viene applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2622 c.c., sanziona con la reclusione da 3 a 8 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La maggiore gravità del suddetto apparato sanzionatorio, soprattutto in relazione alle società quotate, in virtù della maggiore importanza degli interessi coinvolti, è, tuttavia, tale da rendere inapplicabile a tali società la c.d. causa di non punibilità in caso di particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p. e richiamato, infatti, per le sole società non quotate dal citato art. 2621 ter c.c..

A tale proposito, infatti, ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, la pena



detentiva prevista per l'illecito verificato non deve essere superiore ai 5 anni, mentre la pena massima per le false comunicazioni nelle società quotate è pari ad 8 anni.

Con riferimento, invece, alla condotta rilevante appare certamente degna di nota l'eliminazione di ogni riferimento alle valutazioni contabili o finanziarie, essendo ora rilevanti soltanto i fatti materiali non rispondenti al vero, per cui un errore commesso nei processi valutativi delle poste in bilancio (ad esempio con riferimento alle rimanenze, alle partecipazioni in altre società o ai crediti) non dovrebbe più avere rilevanza penale.

La nuova fattispecie, inoltre, richiede che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non rispondenti al vero siano concretamente idonee ad indurre altri in errore. Tali delitti, quindi, si configurano come reati di pericolo e non di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i sindaci e i liquidatori. Ai fini dell'applicazione nei confronti della società delle sanzioni previste dal Decreto rilevano, infine, altresì le condotte realizzate nell'interesse della società da persone sottoposte alla vigilanza dei predetti soggetti, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

In questo caso la sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente varia da 400 a 600 quote. Anche per questo reato, come per quello precedente, non sono previste sanzioni interdittive.

Tuttavia, se in seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Detta ipotesi delittuosa consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La legge, infatti, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una



Società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra Società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Tali reati, pertanto, non sono ravvisabili in capo alla Fedele Di Donato S.r.l. non appartenendo la stessa ad un Gruppo Societario. In questo caso sono previste sanzioni pecuniarie in danno della Società da 200 a 360 quote.

Non è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

Tuttavia, se in seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi contravvenzionale consiste nella ripartizione degli utili, o di acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con gli utili che non possono per legge essere distribuite.

Sul punto si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La legge, infatti, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Anche per questo tipo di reato sono previste per la società sanzioni pecuniarie da 200 a 260 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive.

Inoltre, se in seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art.2628 c.c.)

Il delitto in questione consiste nel procedere, ad opera degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

A tal proposito, si fa presente che se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sono previste per la società le sanzioni pecuniarie da 200 a 360 quote.



Non è, poi, prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

Inoltre, se a seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi delittuosa consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Sembra opportuno sottolineare che, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue in reato, il quale, peraltro, è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in queste fasi così delicate della vita della società.

Le sanzioni previste sono solamente di carattere pecuniario e non interdittivo e variano da 300 a 660 quote in danno della società.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2632 c.c. si perfeziona in conseguenza della formazione o dell'aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante

- a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Le sanzioni previste sono solamente di carattere pecuniario e non interdittivo e vanno da 200 a 360 quote in danno della società.

Inoltre, se a seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

In particolare, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Sono previste in danno della società sanzioni pecuniarie da 300 a 660 quote.

Inoltre, se a seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.)

Detto reato si configura laddove gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

La pena è più grave se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

Il delitto è procedibile solo a querela di parte.

L'illecito penale, giova ribadirlo, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 200 a 360 quote.

Non è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni interdittive.

Inoltre, se a seguito alla commissione di tale reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. n. 385/1993, del citato T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998, del D. Lgs. n. 209/2005 o del D. Lgs. n. 124/1993, se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.



Gli amministratori delegati devono, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'organo Amministrativo deve darne notizia alla prima assemblea utile.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono, quindi, gli amministratori e i componenti del Consiglio di Gestione;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi delittuosa punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Anche in questo caso sono previste per la Società solo sanzioni di carattere pecuniario da 300 a 660 quote.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'aggiotaggio è una specifica figura criminosa che consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta.

Sono previste per la società sanzioni di carattere pecuniario da 400 a 1000 quote.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art.2638 c.c.)

Questa ipotesi di reato può essere realizzata mediante due tipi di condotte:

- la prima attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, allo stesso fine, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere



comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Detta responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La pena è più grave se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

Tale ipotesi si distingue dal reato "comune" previsto dall'art. 170 *bis* del T.U.F., non compreso nell'elenco di cui all'art. 25 *ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 800 quote.

TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato è stata inserita dall'art. 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tra i Reati Presupposto all'art. 25 *ter*, lettera s- *bis*, del decreto Legislativo, esclusivamente per quanto attiene la condotta attiva.

Infatti, la disposizione rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è quella del terzo comma dell'art. 2635 c.c., la quale punisce la cd. "corruzione attiva". In altri termini, ai sensi del Decreto viene sanzionato l'ente cui appartiene il corruttore (quindi, l'ente che si avvantaggia della corruzione).

Si tenga, per , presente che, in alcuni casi, il "corrotto" può essere un soggetto interno all'ente cui appartiene il corruttore; si pensi al sindaco che accetta dall'amministratore una somma di denaro per omettere la segnalazione di un'irregolarità da quest'ultimo commessa.

In questa ipotesi il corruttore potrebbe anche agire per evitare un documento alla società (quindi nell'interesse della stessa Società).

La fattispecie di reato in oggetto, inoltre, è stata modificata da ultimo con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017).

Allo stato attuale, pertanto, potrà essere punito ai sensi del Decreto colui che anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti, in quanto appartenenti ad una società o ente privato:

- un amministratore;
- un direttore;



- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
 - un sindaco;
 - un liquidatore;
 - un soggetto che svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive;
 - un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
- L'offerta, la dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi in fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

È opportuno, infine, evidenziare che il reato di pericolo in questione è stato modificato dalla Legge n. 3/2019, c.d. "Spazzacorrotti", che ha abrogato il comma 5 dell'art. 2635 c.c., rendendo la fattispecie in oggetto sempre perseguibile d'ufficio.

Le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 200 a 400 quote, nei casi previsti dal primo comma, mentre, nei casi previsti dal terzo comma, sono da 400 a 600. Inoltre, alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 231/01.

È opportuno evidenziare, inoltre, che, se in seguito alla commissione di tutti i reati sopra descritti l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria rispettivamente indicata è aumentata di un terzo.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.g.l.s. n. 38 del 15 marzo 2017 ha introdotto una nuova fattispecie di corruzione tra privati, realizzabile mediante una condotta istigativa.

L'istigazione alla corruzione tra privati si configura mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata si applica la pena previste dall'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

Il secondo comma dell'art. 2635 bis c.c. prevede che la pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in oggetto è stato modificato dalla Legge n. 3/2019, c.d. "Spazzacorrotti", che ha abrogato il comma 3 dell'art. 2635 bis c.c., rendendo la fattispecie perseguibile d'ufficio.



Le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 200 a 400 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma secondo, del Decreto.

E' opportuno evidenziare, inoltre, che, se in seguito alla commissione di tutti i reati sopra descritti l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria rispettivamente indicata è aumentata di un terzo.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose suddette, le aree ritenute maggiormente esposte al rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello le seguenti:

1. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi destinati al mercato;
2. il compimento di operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. attività di controllo e gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
4. la gestione dei rapporti con il Sindaco Unico in relazione all'attività di controllo;
5. tutte le attività strumentali collegabili ad altre operazioni sensibili, quali ad esempio spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda invece, il reato di corruzione tra privati, le aree ritenute maggiormente a rischio risultano essere le seguenti:

6. la gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
7. la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti);
8. la gestione dei rapporti con le società di certificazione;
9. la conclusione e la successiva gestione degli accordi con i Partner;
10. la partecipazione a gare di appalto;
11. la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura da parte dell'Organo Amministrativo, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene a tal fine affidato l'incarico di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L'obiettivo del modello è l'individuazione di regole di comportamento e procedure idonee a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale che tutti i destinatari del modello medesimo, nella misura in cui si trovino coinvolti nello svolgimento dell'attività di rischio di volta in volta considerata, dovranno seguire.

La realizzazione di questa finalità avviene attraverso la previsione di alcune regole di comportamento generale e di altre più particolari, relative a ciascuna delle aree di attività di



rischio sopra individuate.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: "PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE"

Detta Parte Speciale è rivolta a tutti quei comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale, come detto, è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire in verificarsi di Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, si ricorda, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici ai quali gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nel compiere tutte le operazioni relative alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- le procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione in essere presso la Fedele Di Donato S.r.l..
- le procedure relative alla conduzione degli appalti;
- le procedure relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni a terzi;
- le procedure relative alla gestione di omaggi e liberalità;
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo posto in essere dalla Fedele Di Donato S.r.l..

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari della presente Parte Speciale "F" di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare



le fattispecie di reato oggetto dell'art. 25 *ter* del Decreto, così come descritte in dettaglio nella premessa della presente Parte Speciale;

2. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
3. porre in essere, collaborare, o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In quest'ottica, è fatto espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello che si trovino coinvolti nelle suddette aree di rischio di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, segnalando anche l'esistenza di eventuali interessi in conflitto;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci, nonchè al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
5. coordinare il lavoro svolto con la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione o la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
3. restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale in qualsiasi forma;
4. ripartire gli utili o acconti su titoli non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
5. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
6. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale



sociale;

7. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, della loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, comunque, costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
9. pubblicare o divulgare notizie false, anche attraverso comunicati stampa, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
10. omettere di effettuare, con la dovuta tempestività, correttezza e trasparenza, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità Amministrative che siano eventualmente preposte all'attività della Fedele Di Donato S.r.l., nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
11. esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
12. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità amministrative (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
13. omettere di assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con parti correlate, sia con soggetti terzi, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale;
14. effettuare elargizioni in denaro e offrire liberalità volte ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività inerente alla Società;
15. accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso terzi che possano determinare le medesime conseguenze previste al precedente punto 14;
16. effettuare prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino un'adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta o incarico da svolgere.

F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito vengono indicati i principi procedurali che, in relazione ad ogni operazione a rischio, devono essere osservati e/o implementati in specifiche procedure aziendali da parte degli Esponenti Aziendali.



A) All'interno della Fedele Di Donato S.r.l. il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o il responsabile della funzione amministrativa:

- cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile, al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema: le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili; la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave; il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

- verifica ed attesta, congiuntamente agli altri organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio: l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

B) In particolare l'Organo Amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l. è chiamato a vigilare sulla circostanza che il soggetto preposto dalla Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società stessa.

C) Nello svolgere le proprie funzioni, il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Fedele Di Donato S.r.l.:

- provvede al coordinamento dei procedimenti descritti nei punti precedenti;
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio della Fedele Di Donato S.r.l.;

D) Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità, come ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
- degli obblighi di collaborazione da prestare nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

E) Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto riportato nel precedente punto



D, dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure eseguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto A, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- dovrà essere prestata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

In particolare, di volta in volta, per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza.

Tale responsabile avrà, inoltre, il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

- il responsabile incaricato, inoltre, dovrà provvedere a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito.

Tale informativa, altresì, dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

F) Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione degli utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni o scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Organo Amministrativo della società interessata;

- tutte le documentazioni sopra elencate dovranno essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

G) Nella gestione delle attività di approvvigionamento e dei rapporti con gli istituti di credito gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate dalla Società Fedele Di Donato S.r.l., volte a prevenire tutte quelle condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli;

H) I contatti tra gli Esponenti Aziendali e le società di certificazioni devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario, in virtù delle previsioni contrattuali pattuite, per



l'adempimento dell'incarico, evitando espressamente qualsiasi condotta anche solo potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

I) Nella gestione dei rapporti con i Partner, la Fedele Di Donato S.r.l. adotta appositi presidi volti ad impedire:

- che la Società stessa possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri Partner;
- che la Società ponga direttamente in essere condotte di tipo corruttivo volte ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.

L) Nella partecipazione a gare di appalto, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzare eventuali percorsi, anche leciti, privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale. La Società Fedele Di Donato S.r.l. garantisce, inoltre, che il responsabile del procedimento:

- informi tempestivamente ed in modo compiuto il responsabile della funzione aziendale competente sui singoli avanzamenti del procedimento;
- comunichi, senza ritardo, al responsabile della funzione aziendale competente eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

M) Nell'ambito della conclusione di accordi transattivi e della gestione di controversie con controparti, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale;

N) Al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo in relazione alla gestione dei rapporti suddetti, la Fedele Di Donato S.r.l. garantisce che ogni forma di liberalità che sia promessa o offerta a privati deve essere effettuata in buona fede e non motivata dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte;

O) Gli Esponenti Aziendali, in relazione alla gestione di omaggi, si impegnano a rispettare le procedure aziendali poste in essere dalla Fedele Di Donato S.r.l. ed idonee a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli;

P) I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori, ai quali la Società Fedele Di Donato S.r.l. si affida per il compimento di operazioni che vedono coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possono essere intese come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad ottenere trattamenti di favore nella gestione delle attività stesse.

F.4.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le



conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione ai reati societari, l'Organismo di Vigilanza sarà tenuto ad effettuare le seguenti attività:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, provvedere all'espletamento dei seguenti compiti: monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali; esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire all'organo di revisione una concreta autonomia nell'espletamento delle funzioni di controllo delle attività aziendali;
- con riferimento alle altre attività a rischio: svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime; valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Società garantirà ogni altro flusso informativo che l'OdV riterrà necessario od opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, protocolli e normative



... la salvaguardia dell'ambiente
è la valorizzazione del territorio ...



Servizi di inquinati, realizzazione e messa in sicurezza discariche, caratterizzazione

Modello Organizzativo 231
Parte Speciale "F"

aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate o, comunque, a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "G"

G Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

G.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 - *quater* del Decreto)

G.2 Aree a rischio

G.3 Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione

G.4 Principi procedurali specifici

G.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

G.4.2 Contratti

G.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "G"

G. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- a. sequestro di beni;
- b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate.

La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze



del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dai medesimi scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.



L'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-*quater* nel Decreto.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che la suddetta disposizione di cui all'art. 25-*quater* nel Decreto, a differenza delle altre disposizioni contenute nella medesima Sezione III del Decreto (rubricata: Responsabilità amministrativa da reato), non distingue la tipologia e l'entità delle sanzioni applicabili all'ente in base al titolo di reato, bensì in base alla pena edittale prevista dal legislatore per il reato stesso.

Alla luce di tale peculiare scelta legislativa, deve considerarsi sin da ora che in relazione ai delitti oggetto della presente Parte Speciale saranno applicabili all'Ente sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote qualora il delitto sia punito con la reclusione inferiore a dieci anni, mentre da 400 a 1000 quote qualora il delitto sia punito con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo. Sono previste, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 25-*quater* del Decreto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Di seguito vengono, pertanto, illustrati esclusivamente brevi cenni in merito agli elementi costitutivi dei delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal nostro ordinamento.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Il reato è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Per la mera partecipazione a tali associazioni è prevista la reclusione da uno a tre anni.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art.270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.



Il reato è punito con la pena della reclusione da sette a quindici anni. Per la mera partecipazione a tali associazioni è prevista la reclusione da cinque a dieci anni.

Assistenza agli associati (art.270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'art. 270-bis c.p. di cui si è appena detto (nonché alle associazioni previste dall'art. 270 c.p. - associazione sovversiva).

L'autore del reato è punito con la reclusione fino a quattro anni e la pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui al citato art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organo internazionale nonché, salvo il caso di addestramento, nei confronti della persona arruolata.

La pena è quella della reclusione da sette a quindici anni, mentre per la persona arruolata è prevista la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270quater 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies.

La pena è quella della reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui al citato art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro un Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Il delitto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies.



Le pene sono inoltre aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270quinquies.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga e mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati, per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-bis sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Il delitto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Inoltre, chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra indicati è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies.

Il delitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con pena pecuniaria.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentati alla vita o alla incolumità di una persona. Nel primo caso il delitto è punito con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Inoltre, se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se, poi, i fatti sopra previsti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.



Infine, se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Il reato in oggetto si realizza nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Il delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Si osserva che per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto, infine, deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Il reato in oggetto si configura nei confronti di chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies*, procuri a sé o ad altri materia radioattiva, crei un ordigno nucleare o ne venga altrimenti in possesso. E' prevista una pena autonoma e più severa per chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies*, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare oppure utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Il reato si realizza anche quando la condotta descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. Il delitto è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato. In tale caso, il Codice Penale prevede, rispettivamente, l'ergastolo e la reclusione di anni trenta.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Istigazione a commettere uno dei delitti di cui sopra contro la personalità della Stato (art. 302 c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del Codice Penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato (tra cui rientrano i delitti sopra menzionati), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, se la istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Il delitto è punito con la reclusione da uno a otto anni.

In ogni caso, la pena da applicare al reo è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di coloro che si accordino ovvero si associno al fine di commettere uno dei delitti indicati al precedente punto (art.302 c.p).

Nel primo caso, qualora il delitto non sia commesso, è prevista la reclusione da uno a sei anni. Il reato associativo è, invece, punito con la reclusione da cinque a dodici anni per i promotori, gli organizzatori ed i capi e con la reclusione da due a otto anni per i meri partecipi.

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. ovvero (ii) nei confronti, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p..

È prevista per l'articolo 306 c.p. la pena della reclusione da cinque a quindici anni, mentre per l'articolo 307 la pena della reclusione fino a due anni.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Oltre alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in Leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, il quale prevede la circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato rappresentata dal fatto di essere stato lo stesso "commesso per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle Leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può costituire, purché commesso con dette finalità, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di



terrorismo sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

1. un atto che costituisca reato ai sensi dell'art. 25-*quater* del Decreto;
2. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa integrare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti 1 e 2.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette, altresì, reato chiunque:

- prenda parte, in qualità di complice, al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (1) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; (2) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Non deve essere, inoltre, tralasciato il requisito psicologico richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie incriminatrice è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'eventi antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le ipotesi di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Infine, deve considerarsi che integra gli estremi della fattispecie criminosa in oggetto altresì la sussistenza del cosiddetto dolo eventuale. In tal caso, è sufficiente che l'agente preveda ed accetti il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.



La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono, comunque, desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle così dette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative (di seguito definite "Liste") di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet Italiano dei Cambi e del Ministero dell'Interno o pubblicate da altri Organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di carattere internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. e quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre le regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- regole e procedure adottate dalla Società in tema di qualificazione e scelta dei Partners e Consulenti, tra cui ad esempio: Procedure Sistema di riesame dei requisiti contrattuali e di



approvvigionamento;

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere presso la Fedele Di Donato S.r.l..

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società Fedele Di Donato S.r.l. la cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente la Fedele Di Donato S.r.l. o un suo settore organizzativo allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle medesime Liste quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell'Organismo di Vigilanza e/o dell'Organo Amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l..
7. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti;
8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.



G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI G.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni Area a Rischio, devono essere attuati e/o implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio: presenza nelle Liste, referenze personali);
3. nel caso in cui la Fedele Di Donato S.r.l. coinvolga nelle proprie operazioni soggetti
 - a) residenti in uno dei Paesi di cui alle liste Paesi;
 - b) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative;
 - c) siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organo amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l.
4. Nel caso in cui alla Società vengano proposte operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare, quest'ultimo esprimerà

il proprio parere sull'opportunità ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa.

5. Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o della indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nelle più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
6. i dati raccolti relativamente ai rapporti con i Clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

G.4.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società,



i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

2. Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione di reati.

3. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Fedele Di Donato S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi tra l'OdV e i responsabili delle strutture competenti che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che ci si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo G.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "H"

H Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

H.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale (Art.25*quiquies*)

H.2 Aree a rischio

H.3 Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione

H.4 Principi procedurali specifici

H.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

H.4.2 Contratti

H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "H"

H. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

H.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. In particolare, deve altresì evidenziarsi che se l'Ente o una



sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inoltre, la Legge n.199/2016, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "**caporalato**", modificando il testo dell'art. 603 *bis* c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

In particolare, l'art. 6 della citata norma introduce il novellato art. 603 bis c.p. tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 231/2001, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.), come di seguito meglio specificate.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

È prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Come detto, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Il reato si realizza, altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove un soggetto compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. Per la prima ipotesi, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Per la seconda ipotesi descritta, anche se relativa al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.



Infine, si ribadisce, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato de quo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Il reato punisce, altresì, chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui si è detto.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Infine, è punito chiunque consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

È prevista, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per le prime due ipotesi citate anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

E', viceversa, prevista quella da 200 a 700 quote per le ultime due ipotesi citate, anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno in relazione alle prime due ipotesi descritte. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico prodotto mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto.

È prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, anche per il caso in cui si detenga materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale).

Nuovamente, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater c.p. si applicano anche quando il materiale



pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

È prevista nei confronti dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se, infine, l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persone che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

È prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa, come detto, viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

È prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Giova ribadire, infine, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.



Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La Legge n. 199/2016 intende contrastare l'esteso fenomeno del Caporalato.

L'intervento legislativo ha interessato tanto il codice penale, quanto il D.Lgs. n. 231/2001 e proprio in materia di responsabilità amministrativa degli enti la legge potrebbe, verosimilmente, condurre ad una doppia imputazione a carico della società.

Rubricato come "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" il novellato delitto di cui all'art. 603-bis c.p. punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima novità attiene proprio all'autore del reato. Nella versione ante riforma, infatti, era esclusivamente chi svolgeva attività organizzata di intermediazione, mentre nella nuova disposizione è punibile anche il datore di lavoro che "utilizza, assume o impiega" i lavoratori.

Un'ulteriore modifica si registra poi nella diversa qualificazione giuridica conferita alla violenza, alla minaccia e all'intimidazione tramite cui si realizza lo sfruttamento. Secondo dottrina e giurisprudenza tali elementi erano considerati costitutivi del delitto in questione (cfr. Cass. 16737/2016).

Dall'entrata in vigore della nuova Legge tali elementi, invece, possono comportare solo un aumento di pena della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. L'art. 603 bis c.p. contiene, altresì, una serie di indici, modificati solo in minima parte, indispensabili a comprendere se e quando si deve parlare di sfruttamento.

Più in particolare, si tratta della:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Immutato, invece, il terzo comma dell'articolo che continua a prevedere l'aggravante specifica, con l'aumento della pena da un terzo alla metà, qualora il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, coinvolga minori in età non lavorativa o se commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

Per completezza si evidenzia, altresì, l'introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 c.p. che



disciplinano, rispettivamente, la diminuzione di pena, da un terzo a due terzi della pena, nei confronti di chi collabora con l'autorità giudiziaria e la confisca obbligatoria, anche in caso di sentenza patteggiata, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Per quanto attiene la responsabilità degli enti, quindi, l'art. 25 quinquies, comma 1, lett. A del D. Lgs. 231/2001, prevede, in caso di condanna, per la società tanto la sanzione pecuniaria, da 400 a 1000 quote, quanto quelle interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Anche per tale reato, infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

Qualora l'ente, quindi, abbia tratto interesse o vantaggio dalla condotta di chi recluta, utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, potrà subire, fatta salva la possibilità di beneficiare dell'esimente in sede processuale, una sanzione pecuniaria nel peggiore dei casi pari ad euro 1.500.000,00 oltre all'eventuale interdizione dall'esercizio dell'attività.

Appare, dunque, evidente, la pericolosità della previsione di tali sanzioni, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge l'attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia, come elementi costitutivi e connotato da *"uno sfruttamento"*, i cui indici, invece, si rinviengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Si noti, quindi, che per l'art. 603-bis è indice sufficiente di sfruttamento anche la *"sistematica" retribuzione dei lavoratori in modo difforme dai CCNL* o, da sola, la sistematica violazione delle norme (dunque anche quelle contrattuali) su orario di lavoro, riposo settimanale, e ferie, tutte circostanze relativamente comuni a gran parte dei rapporti di lavoro irregolari.

L'elemento caratteristico si rinviene nell'esistenza di uno *"stato di bisogno"* del lavoratore di cui se ne approfitti il reo.

Giova rilevare che, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba, tuttavia, considerare la natura dolosa del reato in questione con la conseguenza che le condotte costituenti *"indice di sfruttamento"* rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre *"i lavoratori a condizioni di sfruttamento"* con consapevolezza e volontà di approfittare *"del loro stato di bisogno"*.

Pertanto, per quanto attiene all'elemento soggettivo, il reato in esame è punibile a titolo di dolo specifico, atteso che non è sufficiente la coscienza e volontà di *"sfruttare"* i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Infine, come già anticipato, dall'inserimento del nuovo reato presupposto ne potrebbe, altresì, derivare la consumazione da parte dell'ente, con una sola azione, di più illeciti amministrativi.



Il D. Lgs. n. 109/2012, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/52/CE, in materia di norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, infatti, disposto l'introduzione, all'interno del D. Lgs. n. 231/2001, dell'art. 25 *duodecies*, attualmente rubricato "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", di cui alla Parte Speciale Q del presente Modello.

In tale caso il reato presupposto della responsabilità amministrativa sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e, anche per questo, è previsto un aumento di pena, da un terzo alla metà, nei casi in cui siano coinvolti lavoratori minori in età non lavorativa, in numero superiore a tre o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale.

A tal proposito, atteso che il fenomeno del caporalato, in cui lo sfruttamento dei lavoratori, di cui al novellato art. 25 *quinqüies* del D. Lgs. n. 231/2001, e la tutela dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, di cui all'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, sono due fattispecie che spesso coesistono (lo sfruttamento della manodopera coinvolge spesso cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare) si rappresenta la verosimile circostanza secondo cui con una sola azione si possano violare entrambe le disposizioni. In tali casi troverà applicazione l'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2001.

Infatti, analogamente a quanto avviene nel diritto penale, il Decreto prevede un sistema di mitigazione della sanzione secondo cui qualora vi sia una pluralità di reati commessi con una sola azione od omissione, si applicherà la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo.

Con la precisazione che l'ammontare della sanzione pecuniaria non potrà comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito e delle sanzioni interdittive si applicherà solamente quella prevista per l'illecito più grave.

Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

L'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, ha modificato l'art. 25 *quinqüies* del Decreto, introducendo tra i reati presupposto anche il reato di cui all'art. 609 *undecies*, inserito dalla L. n. 172/2012.

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 *quater*.1, 600 *quinqüies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici.

Ai fini della configurazione del suddetto reato, per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

È prevista, per l'Ente, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.



Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, le medesime condotte.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Fedele Di Donato S.r.l. con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione a tali reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute specificatamente più a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

1. gestione delle attività operative da parte della Fedele Di Donato S.r.l. anche in collaborazione con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Fedele Di Donato S.r.l.;
3. attività di gestione e assunzione del personale.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al



presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle rispettive attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- procedure operative per l'assunzione e la gestione del personale;
- CCNL in vigore per i dipendenti della Fedele Di Donato S.r.l.
- Procedure ed istruzioni adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico della Fedele Di Donato S.r.l. la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI H.4.1 principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, come individuata nel paragrafo H.2, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni, dei Partners o dei Fornitori, al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché impegno al rispetto dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza previsti dalla normativa del Paese in cui essi operano, salvo quanto previsto al punto 5 infra;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Collaboratori Esterni, Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte della Fedele Di Donato S.r.l. deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza



e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

4. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Collaboratori Esterni, Partners o Fornitori, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;

5. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale;

6. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società Fedele Di Donato S.r.l. il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO (International Labour Organization) sull'età minima per l'accesso al lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulla forme peggiori di lavoro minorile");

7. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Fedele Di Donato S.r.l. La dichiarazione dovrà, altresì, contenere l'indicazione di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni nell'ambito di procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati. In caso contrario, dovrà esserne fatta menzione ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società laddove si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;

8. la Fedele Di Donato S.r.l. è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;

9. la Fedele Di Donato S.r.l. periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

10. nel rispetto delle normative vigenti, la Fedele Di Donato S.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei a impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

11. la Fedele Di Donato S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

12. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Fedele Di Donato S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

13. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'Organismo di Vigilanza emetterà una raccomandazione per l'Organo amministrativo e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate o, comunque, per i soggetti coinvolti;

14. infine, per poter meglio consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e delle sicurezza dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle Aree a Rischio,



si rimanda ai principi procedurali previsti nella Parte Speciale L del Modello adottato dalla Fedele Di Donato S.r.l..

H.4.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuale nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La Fedele Di Donato S.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi tra l'OdV e i responsabili delle strutture competenti, che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni qualvolta ci si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo H.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "I"

I Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

I.1 La fattispecie di reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 - *sexies* del Decreto)

I.1.1 Le informazioni privilegiate

I.2 Aree a rischio

I.3 Destinatari della Parte Speciale. Principi generali di comportamento e di attuazione

I.4 Principi procedurali specifici. Il trattamento delle informazioni privilegiate

I.5 Contratti

I.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "I"

I. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 D.Lgs. 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare/attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:
 - a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;



- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dai medesimi scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

I.1 LA FATTISPECIE DI REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 25-*sexies* DECRETO)

La Legge 18 aprile 2005 n. 62, introducendo l'art.25-*sexies* del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto. In particolare, il suddetto art. 25*sexies* del Decreto contempla i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).



In relazione alla commissione di tali reati è prevista l'applicabilità all'Ente di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati in oggetto, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Con riferimento alla struttura ed alle attività svolte dalla Fedele Di Donato S.r.l. si ritiene che l'unico reato a rischio di commissione sia quello previsto in tema di abuso di informazioni privilegiate.

Si riporta, pertanto, di seguito una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato di interesse.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo della società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tali informazioni privilegiate nel corso o e a causa di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate acquisite con le modalità sopra descritte;

comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);

- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra.

È il caso, a titolo meramente esemplificativo, del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate e le utilizza a scopi speculativi. Come detto, in relazione alla commissione del reato *de quo* è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Se, in seguito alla commissione del reato, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

I.1.1 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- informazioni inerenti circostanze o eventi esistenti o verificatisi o circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- informazioni specifiche, vale a dire informazioni sufficientemente esplicite e dettagliate, il cui



impiego deve porre l'utilizzatore in condizione di ritenere che a seguito dell'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

- informazioni non ancora rese pubbliche;

informazioni che, ove rese pubbliche, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

I.2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato e alle condotte sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" del Modello, le seguenti:

- gestione dell'informativa pubblica (rapporti con società terze; rapporti con giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con soggetti sopra indicati);
- redazione di documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Fedele Di Donato S.r.l., destinati al pubblico per legge o per decisione della Società stessa. Ove necessario, potranno essere disposte eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti, già definiti nella Parte Generale:

- Esponenti Aziendali
- Collaboratori Esterni

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e comportamentali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno della per Fedele Di Donato S.r.l. o per il fatto di essere in rapporti di affari con lo stesso di:

- rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da



leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali (accordi contrattuali a seguito dei quali le controparti si siano impegnate a utilizzare esclusivamente le informazioni ricevute per fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e, comunque, a mantenerne la confidenzialità);

- raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di Informazioni Privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni commerciali;
- diffondere non adeguatamente un'informazione Privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazione rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI. IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:
 - compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate (i "Responsabili");
 - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
 - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti. Tali criteri, inoltre, dovranno essere sottoposti al parere dell'OdV;
 - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata delle stesse all'interno o all'esterno della Fedele Di Donato S.r.l..
 - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione di altre funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
 - l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso.

L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

I.5 CONTRATTI

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi



contenuti nel Modello. Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

I.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il reato di abuso di informazioni privilegiate sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- proporre che vengano aggiornate, ove necessario, le procedure aziendali relative alla prevenzione del reato di cui alla presente Parte Speciale.

Con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, inoltre, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti ulteriori compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di abuso di informazioni privilegiate;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "L"

I LAVORATORI

L Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

L.1 Definizioni

L.2 Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 *septies* del Decreto)

L. 3 Aree a rischio

L.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

L.5 Principi procedurali specifici

L.5.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

L.5.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L.5.3 Il processo di pianificazione

L.5.4 L'organizzazione del sistema

L.5.5 L.5.4.1 Compiti e responsabilità

- Il Datore di Lavoro o Direttore



- Il Responsabile del SGSL (RGSL)
- Il Responsabile Acquisti e Gare (ACQ)
- Il Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP)
- Il Medico Competente (MC)
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - Il Preposto
- Il Committente
- Il Responsabile dei Lavori
- Il Coordinatore per la progettazione
- Il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori

L. 5.4.2. Informazione, Formazione e Addestramento

L. 5.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

L. 5.4.4 Documentazione

L. 5.4.5 Controllo e Rielaborazione

L. 6 Contratti di Appalto

L. 7 Contratti

L. 8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "L"

I LAVORATORI

L. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

- 1) **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

- 2) **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del



reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

- 3) **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:
- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L.1. DEFINIZIONI

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai Lavoratori l'uso corretto di



attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Si tratta di un sotto insieme della Formazione.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto di Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Audit: processo sistematico per determinare se le attività ed i risultati relativi sono conformi ai criteri pianificati e se questi criteri sono implementati efficacemente e sono utilizzati per il raggiungimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.

Azione correttiva: una misura correttiva è un provvedimento preso per eliminare la causa principale di una non conformità esistente o di qualsiasi altro evento indesiderato esistente al fine di impedirne il ripetersi.

Azione preventiva: una misura preventiva è un provvedimento preso per eliminare la causa principale di una potenziale non conformità o di qualsiasi altro potenziale evento indesiderato al fine di impedirne il verificarsi.

Cantiere temporaneo o Mobile o Cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori prevalentemente svolti dalla Società.

Codice Appalti: il D.lgs 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss del Decreto di Sicurezza. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Coordinatore per l'Esecuzione: il soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'applicazione delle relative procedure di lavoro, nonché di verificare, altresì, l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto organizzativo nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Datore di Lavoro Committente: il soggetto che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, secondo quanto disposto dall'art. 26 Decreto Sicurezza.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.



Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità Produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ci non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione di Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Fascicolo dell'Opera: il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Fedele Di Donato S.r.l..

Linee guida Inail: le linee guida elaborate dall'INAIL per la valutazione del rischio nella piccola e media impresa.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

POS o Piano Operativo di Sicurezza: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.



Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel cantiere.

Responsabile dei lavori: nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP O Servizio Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Fedele Di Donato S.r.l. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori.

SSLav: Salute e sicurezza dei Lavoratori.

L.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

Si procede di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs 81/2008, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui Esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa.

Appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del c.p., è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle Società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente, ma che si verificano, per l'appunto, a causa di negligenza



o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, le fattispecie delittuose contemplate dall'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (negligenza, imprudenza o imperizia) bensì da colpa specifica. L'evento, in altri termini, deve verificarsi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Detto reato si configura ogni qual volta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Rileva in questa sede, la colpa consistita nell'avvenuta inosservanza dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale riguarda l'azienda o l'unità produttiva che rientri tra le categorie di enti in cui è obbligatoria l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'ipotesi in oggetto, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote nonché l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto precede, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto in oggetto si applicano all'ente, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma terzo, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto in oggetto, si applicano le misure



interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa in capo alla Società Fedele Di Donato S.r.l. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige perché i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad es. risparmio di costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies*, viene prevista la presente Parte Speciale L, la quale tiene in stretta considerazione e riferimento il Documento di Valutazione del Rischio, ai sensi del D. Lgs. 81/08, di cui la Fedele Di Donato S.r.l. è regolarmente in possesso.

In particolare, la Fedele Di Donato S.r.l. fonda il suo efficace sistema di prevenzione degli infortuni e tutela della salute anche attraverso:

1. un sistema gestionale certificato di UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" descritto attraverso una raccolta organica e dettagliata di Procedure e Istruzione Operative su tutte le attività relative alla sicurezza;
2. una intensa attività di vigilanza fondata oltre che sulla costante vigilanza dei Datori di Lavoro, anche sulle ispezioni degli RSPP e su una serie di verifiche interne ed esterne sulla conformità;
3. una continua ed efficace attività di informazione e formazione attraverso incontri formativi e corsi di formazione sulle tematiche della sicurezza.

In tale contesto, in coerenza con la struttura organizzativa creata dalla Fedele Di Donato S.r.l. e con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio per prevenire la potenziale commissione dei reati summenzionati, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "L" la quale, oltre a tener conto delle Linee Guida Uni – Inail è stata definita in armonia con la struttura della norma UNI ISO 45001:2018, in considerazione della relativa certificazione ottenuta in relazione al sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori dalla stessa adottato.

L.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, come detto, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ci che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non anche l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare i suddetti eventi).

In particolare, nell'ambito delle attività svolte dalla Fedele Di Donato S.r.l., le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società medesima si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale L, le seguenti:

- 1) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Fedele Di Donato S.r.l. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- 2) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi, di cui al D. Lgs. 81/2008, e



più in generale di ogni altra normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

- 3) monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalto di lavori;
- 4) monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti di lavori;
- 5) l'attività stessa di identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento:
 - a) alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - b) ai contratti di appalto e di subappalto;
 - c) alla valutazione dei rischi delle interferenze;
 - d) ai Piani di Sicurezza e Coordinamento e ai Piani Operativi di Sicurezza.

Alla luce delle attività svolte dalla Fedele Di Donato S.r.l. sono stati evidenziati come principali i seguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori:

- a) rischi per la sicurezza di natura infortunistica dovuti a:
 - strutture;
 - strumenti ed attrezzature utilizzate (utilizzo vietoterminali, stampanti etc.);
 - impianti elettrici;
 - lavori in quota (rischi di caduta dall'alto);
 - circolazione di mezzi di trasporto;
 - lavori in presenza di linee elettriche aeree (causati dal contatto accidentale con i conduttori in tensione);
 - operazioni con autogru o cestello elevatore;
 - caduta di materiale dall'alto;
 - incidente stradale in itinere;
 - movimentazione manuale dei carichi;
 - rischi da esposizione a vibrazione meccaniche;
 - rischio incendio dovuto da apparecchi elettrici, carburanti e impianto elettrico;
- b) rischi per la salute di natura igienico – ambientale dovuti a:
 - agenti chimici
 - agenti cancerogeni o mutageni
 - agenti fisici (rumore, vibrazione, campi elettromagnetici, infrasuoni, ultrasuoni, microclima, radiazioni ottiche artificiali, illuminazione naturale ed artificiale)
 - rifiuti solidi o di altro tipo
- c) rischi trasversali per la salute e sicurezza dovuti a:
 - organizzazione del lavoro
 - fattori ergonomici
 - fattori psicologici
 - condizioni di lavoro difficili.



- 6) tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. 106/2009;
- 7) adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 81/2008);
- 8) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti al primo punto ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzioni delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a: a) attribuzioni di compiti e doveri; b) attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente; c) attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- 9) Formazione, Informazione ed Addestramento per i Lavoratori;
- 10) gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti gli altri beni che possano influire sulla sicurezza;
- 11) Attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- 12) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: a) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; b) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- 13) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare: a) misure di mantenimento e miglioramento; b) gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme che possano costituire rischio per la sicurezza, all'origine di provvedimenti disciplinari; c) coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- 14) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- 15) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Fedele Di Donato S.r.l. che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo L. 5.4.5.
- 16) gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.), ai fini di verificare:
 - la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
 - la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
 - l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;



- l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

Costituiscono in ogni caso aree sensibili ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni Fedele Di Donato S.r.l. in questo settore, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati in ambito aziendale.

Per tali ragioni, le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo amministrativo al quale viene conferito incarico di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La Parte Speciale in oggetto si riferisce a comportamenti a cui devono uniformarsi gli Esponenti Aziendali, i Fornitori ed i Partners della Fedele Di Donato S.r.l. ed in generale nei confronti di tutti quei soggetti che entrano in rapporto con la Società (Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- 1) Organigramma aziendale;
- 2) CCNL;
- 3) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con i relativi documenti integrativi;
- 4) Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (SGSL) dei Lavoratori, conforme alla norma ISO



45001:2018;

5) Codice Etico;

6) Procedure ed istruzioni adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:

- valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
- gestione sostanze pericolose;
- definizione procedure di emergenza per il contenimento degli effetti in caso di incidenti;
- sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- informazione esterna concernente tematiche di salute e sicurezza;
- gestione approvvigionamenti;
- addestramento tecnico del personale;
- vestiario definito D.P.I.

6) Ogni altra normativa interna adottata dalla Società Fedele Di Donato S.r.l. in relazione al sistema di sicurezza sul lavoro o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partners, Fornitori e tutto coloro che entrano in rapporto con la Fedele Di Donato S.r.l., deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto di:**

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25septies D.lgs 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti,



macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

- a. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e. le attività di sorveglianza sanitaria;
- f. le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h. l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Fedele Di Donato S.r.l., pertanto, deve provvedere a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
2. un'articolazione di funzionari che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In generale, comunque, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

L.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza



dei lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso quanto indicato nel paragrafo L.3, si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali adottate Fedele Di Donato S.r.l., indicate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo L.4.

L.5.1 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Fedele Di Donato S.r.l. deve essere un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Fedele Di Donato S.r.l. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società medesima, nell'ottica della salute e della sicurezza di tutti i Lavoratori.

In particolare, sulla base della suddetta politica, la Fedele Di Donato S.r.l. dovrà svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori, nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al continuo miglioramento ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti a tal fine e considerando in tale valutazione, oltre gli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato a svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute a sicurezza;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, la Fedele Di Donato S.r.l. definisce modalità adeguate per realizzare e garantire il coinvolgimento dei Lavoratori per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ASL ecc...) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire e diffondere all'interno della Fedele Di Donato S.r.l. gli obiettivi della Sicurezza e Salute sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione;



- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Fedele Di Donato S.r.l.

L.5.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Preventivamente alla definizione degli obiettivi specifici di salute e sicurezza, Fedele Di Donato S.r.l. dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai suddetti fini, ad ogni modo, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà:

- analizzare ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacati, etc.;
- individuare le disposizioni normative che interessano la Fedele Di Donato S.r.l. sulla base dell'attività dalla medesima svolta;
- procedere all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività della Fedele Di Donato S.r.l.
- rispettare le disposizioni previste nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nel Sistema di Gestione Sicurezza e Lavoro.

L.5.3 Il processo di pianificazione

Per migliorare la politica aziendale di cui sopra, la Fedele Di Donato S.r.l. nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di sicurezza e salute deve:

- definire gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predisporre un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo;
- individuare le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano ed attribuire i relativi compiti e responsabilità;
- definire le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevedere le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

L.5.4 L'organizzazione del sistema

L.5.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Lavoratori e dei Preposti, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

Inoltre, deve essere documentato e reso noto a tutti i livelli aziendali il nominativo del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del



Medico Competente.

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro o Direttore Generale

Al datore di lavoro della Fedele Di Donato S.r.l. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti:

1. mettere a disposizione le risorse necessarie all'attuazione della Politica e degli Obiettivi per la Qualità e la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori;
2. approvare il MGSL;
3. approvare l'organizzazione e le risorse dedicate al funzionamento del SGSL, sorvegliarne il funzionamento attraverso audit interni;
4. valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri Paesi ecc...). A tal proposito, pertanto, nella scelta operata dal Datore di Lavoro dovranno essere rispettati gli standard previsti dalla legge;
5. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa da custodirsi presso la sede della Fedele Di Donato S.r.l. oltre che presso tutti i luoghi ove la Società medesima svolge la sua attività (es. cantieri temporanei e mobili) ai quali si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informativo, secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza.

Il DVR in questione deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed



addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e va nuovamente effettuata – entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza – in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati.

Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- 1) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- 2) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- 3) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- 4) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 5) adempiere agli obblighi di Informazione, Formazione ed Addestramento di cui al successivo paragrafo L 5.4.2;
- 6) comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- 7) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- 8) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
- 9) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della medesima società o comunque all'interno di ogni luogo di lavoro ove si svolge l'attività sociale (es. sede sociale, cantieri temporanei e mobili ecc...) figure a ciò deputate;
- 10) adottare provvedimenti disciplinari in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o l'altrui sicurezza;



11) nominare un suo rappresentante che dovrà assicurare il funzionamento del SGSL per quanto concerne gli aspetti ambientali secondo quanto descritto nel paragrafo "Rappresentante della Direzione" e assicurare il funzionamento del SGSL per quanto concerne gli aspetti sulla sicurezza. In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale idoneo ed efficiente, il Datore di Lavoro fornisce al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione dei processi produttivi e dell'attività sociale in genere;
- i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organismi di vigilanza.

Il Responsabile del SGSL (RGSL)

Il responsabile del SGSL assiste RDD e Ddl nella gestione quotidiana del SGSL e nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sicurezza. In particolare:

- Redige norme e procedure operative e ne verifica il rispetto;
- Redige e verifica la modulistica di registrazione associata al MGSL;
- Analizza e propone eventuali modifiche impiantistiche e/o procedurali riguardanti il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e la riduzione dei rischi per i lavoratori;
- Indica alla manutenzione, con priorità, l'esecuzione degli interventi manutentivi eccezionali su parti del sito con riflessi sulla sicurezza;
- verifica che la Politica trovi applicazione nel sito e ne assicura la distribuzione e la disponibilità;
- assicura, attraverso lo specifico piano, che i dipendenti abbiano la giusta formazione e siano al corrente delle proprie responsabilità;
- suggerisce le necessarie azioni correttive;
- cura l'emissione e la distribuzione della documentazione approvata;



- trasferisce al personale le conseguenze aggiornate in materia ambientale e di sicurezza mediante idonee azioni formative;
- sorveglia la corretta applicazione delle procedure di gestione integrate inserite nel MGSL e delle procedure od istruzioni operative per stabilire le eventuali azioni correttive;
- aggiorna i registri previsti nel MGSL in relazione agli aspetti ambientali importanti, ai possibili rischi sulla Salute dei lavoratori, alle prescrizioni legislative, alle prestazioni ed all'efficienza ambientale riferendo, rispettivamente, direttamente a RD ed a DdL;
- provvede al miglioramento degli standard di Sicurezza ed alla prevenzione e riduzione dei rischi ambientali e per la SSL. Tale attività è svolta attraverso:
 - un supporto ai programmi di prevenzione degli infortuni;
 - la collaborazione nella gestione della comunicazione tra il personale;
 - la diffusione delle comunicazioni interne ed esterne;
 - la pianificazione per lo svolgimento dell'attività di audit;
 - la partecipazione al riesame del Programma della Sicurezza;
 - raccogliere le schede di Sicurezza dei materiali (prodotti chimici, oli, ecc.).

Il Responsabile Acquisti e gare (ACQ)

Il Responsabile del SGSL verifica che nei contratti d'appalto (o negli allegati al contratto) siano specificati i requisiti ambientali e di sicurezza richiesti dal SGSL ai quali gli appaltatori e fornitori devono adeguarsi.

È compito del Responsabile Acquisti e gare di gestire il processo di approvvigionamento di materiali e servizi per la Fedele Di Donato S.r.l..

Per gli acquisti di tutto che ha incidenza sull'Ambiente e sulla Salute e sulla Sicurezza dei lavoratori (prodotti, impianti tecnologici attrezzature ecc.)

il Responsabile si rivolge a fornitori qualificati dei quali mantiene una lista, che provvede ad aggiornare nel tempo in base alle valutazioni sulle prescrizioni da esse fornite, e con i quali mira ad instaurare ed a rafforzare rapporti di collaborazione continua privilegiando, a condizione economiche confrontabili, i fornitori che hanno adottato un sistema di gestione ambientale e/o di Sicurezza certificato ovvero che hanno in programma l'adozione di un sistema ISO 45001.

Acquisti e appalti è responsabile di trasferire sulla documentazione d'ordine tutte le prescrizioni di carattere ambientale e di Sicurezza pertinenti.

Il Servizio di Prevenzione e protezione (SPP)

Il Datore di Lavoro, nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto di Sicurezza.

Tale Servizio, in particolare, deve provvedere:



- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria di cui all'art. 36 Decreto Sicurezza.

Nel caso in cui nell'espletamento dei relativi compiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà, altresì, essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente in particolare provvede a:

- collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di informazione e formazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla



cessazione del rapporto di lavoro;

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, al Datore di Lavoro, al RSPP, al RLS i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della salute.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisiche dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Preposto

Il preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze deve:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di



legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare tempestivamente i lavoratori esposti a rischio grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezioni;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);
 - prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
 - prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
 - verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
 - prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
 - comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
 - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.
- Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).



In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore dell'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1, e 92, comma 1, Lett. a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione. Dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

Il Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro: - redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- predispone il Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;

Il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori:

Tra le altre cose, il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, Decreto di Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PS, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione



all'OdV. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione comunica le inadempienze

alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori stessi ai fini di compiere le mansioni a cui sono preposti;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al RSPP;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o, comunque, necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

L 5.4.2 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

Le informazioni che la Fedele Di Donato S.r.l. indirizza agli Esponenti Aziendali, devono essere facilmente comprensibili e devono consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al Sistema di Salute e Sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Fedele Di Donato S.r.l..
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascun Lavoratore e l'importanza di agire in



conformità con la politica aziendale e le procedure riportate nella presente Parte Speciale;
La Fedele Di Donato S.r.l., quindi, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, inoltre, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici della Società, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, l'emergenza incendio, l'evacuazione dai luoghi di lavoro;
- Servizio di prevenzione e Protezione: in particolare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, la Fedele Di Donato S.r.l. organizza **periodici incontri** tra le funzioni aziendali preposte alla Sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

Tali riunioni, fissate almeno una volta all'anno e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il Datore di Lavoro, il RSPP, RLS, e del Medico Competente, anche al fine di aggiornare il DVR, analizzare il trend di infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali.

In ordine alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione ed addestramento

La Fedele Di Donato S.r.l. fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza, è facilmente comprensibile e consente di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

Le attività di addestramento e formazione sono gestite dalla Direzione, con la collaborazione del RDD/RGQ, e possono essere proposte alla Direzione Generale dai Responsabili delle diverse funzioni, ogni qualvolta se ne verifica la necessità a causa di: o assunzione nuovo personale; o modifica mansioni; o nuovi processi o metodi di lavoro;

- attività attinenti a contratti e servizi particolari richiesti dall'utenza;
- quando emergono carenze di capacità e professionalità.

La Direzione ogni anno, in sede di Riesame, formalizza le decisioni che ha preso in merito in un "Piano di addestramento e formazione", specificando le attività oggetto dell'attività stessa, il motivo, se si tratta di formazione fatta da personale interno all'azienda o esterno, l'ente istruttore, il numero di ore della formazione/addestramento e il nominativo del personale interessato.

A tal proposito si specifica che:



- il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il RLS;
 - ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
 - la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
 - la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
 - ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale di carichi;
 - uso dei video terminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - e comunque su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi in tema di Sicurezza e Salute dei Lavoratori.
 - I Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
 - Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
 - Ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori. I contenuti di tale formazione comprendono:
 - Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
 - Valutazione dei rischi;
 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
 - Devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento)
 - I neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e, comunque, di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.
- Inoltre, la Direzione stabilisce la tipologia di corsi, che deve essere eseguita da ogni singola figura professionale. Tali corsi riguardano:
- le norme in materia di sicurezza;



- la valutazione ed il controllo del rischio elettrico; o metodi di lavoro per attività lavorative da eseguirsi fuori tensione ed in prossimità di parti attive, necessarie per la costruzione e/o manutenzione della rete elettrica di distribuzione a regole d'arte nel rispetto delle norme di sicurezza;
- **esecuzione di attività particolari quali il confezionamento di giunti e terminali;**
- metodi di lavoro per attività elettriche e fuori tensione, in tensione e in prossimità di impianti – esecuzioni attività particolari; gestione cantieri; gestione emergenze.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale anche mediante apposita verbalizzazione e, laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

L 5.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e, quindi, alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Fedele Di Donato S.r.l. si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

Il sistema di comunicazione interna prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) dal basso verso l'alto mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ogni lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza dei vertici aziendali proposte ed esigenze al fine di migliorare la gestione della sicurezza in ambito aziendale;
- b) dall'alto verso il basso al fine di diffondere a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Fedele Di Donato S.r.l. per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- eventuali modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Fedele Di Donato S.r.l. per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute ed alla sicurezza dei Lavoratori.

L 5.4.4 Documentazione

Per un corretto monitoraggio ed implementazione del sistema adottato per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la Fedele Di Donato S.r.l. assicura che vengano adeguatamente conservati e aggiornati i seguenti documenti:

- le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori le quali devono essere aggiornate e custodite dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;



- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il contenuto del programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contratti: PSC, Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

Inoltre, la Fedele Di Donato. assicura che:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente e, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente alle leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Fedele Di Donato S.r.l. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al precedente paragrafo L.5.4.2. (informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo nel precedente paragrafo L.4, la Fedele Di Donato S.r.l. ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto da paragrafo L.5.4.3.

L 5.4.5 Controllo e Rielaborazione

Controllo

Per garantire l'efficienza del Sistema adottato per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Fedele Di Donato S.r.l. compie un piano di controllo dello stesso.

In particolare, la Fedele Di Donato S.r.l.

- assicura un controllo delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un controllo relativo all'adeguatezza e funzionalità del sistema per la gestione della salute e sicurezza;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le



eventuali azioni correttive da intraprendere.

Rielaborazione

Compiuta l'attività di controllo, il Sistema per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad una rielaborazione almeno annuale da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rielaborazione del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza.

L.6. I CONTRATTI DI APPALTO

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori Autonomi all'interno della propria azienda o comunque di aree ove viene svolta l'attività sociale, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto medesimo o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori Autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto d'opera, già



in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza. Nei contratti di somministrazione (art. 1559 cc), di appalto (art. 1655 cc) e di subappalto (art. 1656 cc) devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze dei lavoratori. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L. 7 CONTRATTI

Nei contratti con i Partners, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

L. 8 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *septies* del decreto, i compiti di vigilanza dell'Organismo sono i seguenti:

- compiere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando l'efficacia a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto. In tal senso, l'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente di consulente esperti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del Sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale, proponendo ai soggetti a tal fine competenti della Fedele Di Donato S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro o nel caso in cui si verificano mutamenti nell'organizzazione e/o nell'attività della Fedele Di Donato S.r.l.;



- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In particolare, al fine di svolgere i propri compiti l'Organismo di Vigilanza può:

- incontrare, ogni volta lo ritenga opportuno, il Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione;

- avere accesso a tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della propria attività.

La Fedele Di Donato S.r.l., inoltre, garantisce flussi informativi idonei a consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio di tutte le notizie (infortuni, criticità, notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte ecc...) relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, infine, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutta le risorse competenti nell'ambito della Fedele Di Donato S.r.l. (es. il Datore di Lavoro, il RSPP, L' ASPP, il RLS, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "M"

M Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

M.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)

M.2 Aree a rischio

M.3 Destinatari della Parte Speciale: Principi generali di comportamento e di attuazione

M.4 Principi procedurali specifici

M.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

M.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "M"

SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- a. sequestro di beni;
- b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.



3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art.

16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

M.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale "M" si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel D.Lgs 231/2001, all'art. 25 *octies*, mediante il D. Lgs 231 del 16 novembre 2007 (di seguito Decreto Antiriciclaggio).



Tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che è intervenuta sulla disciplina del riciclaggio sia determinando un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti, sia introducendo una nuova figura di reato, quello di autoriciclaggio. Detti reati, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese extracomunitario, vengono di seguito elencati:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità. La fattispecie risulta integrata, altresì, laddove l'autore del delitto da cui il danaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In relazione al reato di ricettazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Sono applicabili, inoltre, sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per un massimo di 2 anni.

Riciclaggio (648 bis c.p.)

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. E', altresì, prevista la confisca, anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono previste per la società sanzioni di carattere pecuniario da 200 a 800 quote e da 400 a 1000 quote qualora per il delitto da cui proviene il danaro, i beni o le altre utilità sia applicabile la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sono applicabili, inoltre, sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per un massimo di 2 anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Questo genere di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. di cui si è detto, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio



di un'attività professionale. La pena, viceversa, è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità. Come per l'ipotesi di ricettazione, la fattispecie risulta integrata, altresì, laddove l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sono previste per la società sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Sono applicabili, inoltre, sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per un massimo di 2 anni.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Questa nuova figura di reato, introdotta, come detto, tra i reati presupposto del D. Lsg. 231/2001 dall'art. 3, comma 5, della L. 186/2014, è stata sino ad ora sconosciuta al nostro ordinamento, che non sanzionava specificatamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni, o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

La fattispecie in esame, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Inoltre, l'art. 648 ter1 c.p. prevede al comma 4 un elemento scriminante, in virtù del quale non rilevano ai fini dell'imputabilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale dei proventi del primo reato.

Il comma 5, invece, prevede l'aumento della pena nel caso in cui i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Pertanto, ad esempio, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla Società, è possibile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono previste per la società sanzioni di carattere pecuniario da 200 a 800 quote e da 400 a 1000 quote qualora per il delitto da cui proviene il denaro, i beni o le altre utilità sia applicabile la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sono applicabili, inoltre, sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per un massimo di 2 anni.

A proposito della materia in oggetto, è opportuno, altresì, evidenziare che la normativa italiana prevede norme tese ad ostacolare pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

In particolare, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto



Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge 5 luglio 1991 n.197.

Il Decreto citato prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore come ad esempio assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc., in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a € 2.000,00 (così come stabilito, da ultimo, dal Decreto Fiscale 2020). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio, elencati, in particolare, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto stesso, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti, elencati, in particolare, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio, di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto stesso, i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza) o da qualsiasi autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti, elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio, all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette". Tale obbligo di segnalazione sussiste, altresì, laddove si abbia conoscenza, sospetto o vi siano motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai punti precedenti sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, quali ad esempio: - banche – Poste Italiane – Società di intermediazione mobiliare (SIM) – Società di gestione del risparmio (SGR) – Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- i professionisti tra i quali si indicano: - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali – i Notai e gli Avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- i revisori contabili;
- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: - recupero crediti per conto terzi – trasporto di denaro contante – gestione di case da gioco – offerta, attraverso



internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Sul punto sembra doveroso osservare come la Fedele Di Donato S.r.l. in relazione a quanto sopra riportato, non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio.

Tuttavia, gli Esponenti Aziendali della Società, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di cui alla presente parte speciale.

In conseguenza di quanto appena detto, l'art. 25 octies del Decreto 231 può, pertanto, trovare applicazione in relazione alle attività perseguite dalla Fedele Di Donato S.r.l.

AREE A RISCHIO

Riguardo ai reati e alle condotte criminose sopra illustrate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "M" del Modello, le seguenti:

- 1) rapporti con Fornitori e Partners a livello nazionale e transnazionale;
- 2) relazioni con controparti, diverse da Partners e Fornitori, con cui la Fedele Di Donato S.r.l. ha rapporti, anche all'estero, in relazione alle attività e agli incarichi da espletare;
- 3) flussi finanziari;
- 4) compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte.

L'evento generatore del reato di autoriciclaggio potrà essere qualunque reato "non colposo".

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, al quale è attribuito il compito di individuare le relative ipotesi e definire gli opportuni provvedimenti operativi.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

A tal proposito, obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare la presente Parte Speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio



e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- procedura di sistema;
- ogni altra procedura interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga e all'usura;
4. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
6. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo, altresì, la corretta liquidazione delle stesse.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Vengono di seguito elencati i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, espressamente individuata nel precedente paragrafo, devono essere implementate in specifiche procedure che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari sulla base di indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali ecc... - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);
- b) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento



con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro; qualora fornitori e partner siano in qualsiasi modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione di tutti gli organi dirigenziali, sentito l'Organismo di Vigilanza;

c) verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

e) verificare la congruità economica del prezzo rispetto ai valori medi di mercato.

f) procedere all'identificazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui Fedele Di Donato S.r.l. conclude contratti al fine di procedere alla realizzazione di progetti inerenti alla propria attività;

g) verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro; qualora gli stessi siano in qualsiasi modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione di tutti gli organi dirigenziali, sentito l'Organismo di Vigilanza;

h) verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

i) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

l) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc...), degli Istituti di Credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie,

m) non accettare denaro e titoli al portatore come assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc., per importi pari o superiori ad € 2.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.;

n) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici o cartacei, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi pari o superiori, complessivamente, ad € 2.000,00.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standard relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;



-
- proporre che venga disposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da partner e fornitori;
 - monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate Fedele Di Donato S.r.l. e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "N"

- N** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

- N.1** I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

- N.2** Aree a Rischio

- N.3** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento

- N.4** Principi procedurali specifici

- N.5** Contratti

- N.6** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "N"

N. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- sequestro di beni;
- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000.

Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

N.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25- NOVIES)

L'articolo 25-novies prevede un'ampia serie di fattispecie di reato attinenti alla violazione del diritto d'autore. In particolare, il legislatore ha introdotto tali reati presupposto della responsabilità degli enti con Legge 23 luglio 2009, n.99. art.15, la quale ha apportato anche significative modifiche al



codice penale.

Il rischio di commissione dei suddetti reati contemplati dall'art. 25 *novies* all'interno della realtà produttiva della Società appare, in ogni modo, di *secondaria* importanza e può dirsi del tutto marginale.

Per completezza, in ogni caso, si riporta una breve descrizione delle singole fattispecie previste in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (Art. 171 Legge 633/1941)

Tale reato punisce con la multa, salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'art. 171-*ter*, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo o in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.

La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) [omissis] - Lettera abrogata dall'art. 3, Legge 29 luglio 1981, n. 406.
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione o della multa se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.



In caso di condanna per la fattispecie indicata alla lettera a bis) nonché per quella da ultimo descritta, si applica all'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. E', altresì, prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (Art. 171 Bis Legge 633/1941)

Tale reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Il reato si configura, altresì, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

Inoltre, tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies della Legge stessa, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La pena è nuovamente aumentata se il fatto è di rilevante gravità. Per questo tipo di reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché le misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (Art. 171 Ter Legge 633/1941)

La fattispecie in esame si realizza laddove un soggetto, ai fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o



comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi e elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito, altresì, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti nella prima parte del presente subparagrapho;



c) promuova o organizza le attività illecite indicate nella prima parte del presente subparagrapho.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

In caso di condanna per questo tipo di reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché le misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (Art. 171-septies Legge 633/1941)

La disposizione *de qua* stabilisce che le pene previste per il reato contemplato dall'art. 171-ter, prima parte, si applicano anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2 della citata Legge n. 633/1941.

In caso di condanna per questo tipo di reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché le misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (Art. 171-octies Legge 633/1941)

Tale delitto si configura, qualora il fatto non costituisca reato più grave, nei confronti di chiunque, ai fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Degna di nota appare la circostanza che la Corte Costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui limitatamente ai fatti commessi dalla sua entrata in vigore fino all'entrata in vigore della Legge 7 febbraio 2003, n. 22 punisce con sanzione penale anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n.373 l'utilizzazione per uso privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".



In relazione alla commissione del delitto in oggetto, si applicano all'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché le misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

N.2 AREE A RISCHIO

L'esautiva elencazione delle fattispecie di reato si ritiene confermi la assoluta marginalità del rischio di commissione dei reati in oggetto all'interno della Fedele Di Donato S.r.l..

Inoltre, stante la tipologia di Partners con cui la Società collabora, si ritiene non sussistano nemmeno profili di rischio in relazione all'attività svolta da soggetti terzi correlati.

Ad ogni modo, le aree ritenute eventualmente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e dell'accesso a Internet; - utilizzo di software e banche dati.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l..

N.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, in ogni caso, a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In materia di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, si ritiene sufficiente ed idonea la generale politica di prevenzione dei reati già adottata ed implementata dalla Società, la quale dovrà essere accompagnata dal rispetto dei principi enunciati nel proprio Codice Etico.

N.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di seguito, si indicano le regole che devono essere rispettate dalla Fedele Di Donato S.r.l. dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree.

In particolare, è vietato: o procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;

○ modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita



autorizzazione;

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto di autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui.

La Fedele Di Donato S.r.l. si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti: o informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi di utilizzare correttamente di software e le banche dati in dotazione;

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto di autore;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informativi che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi Software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

N.5. CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori esterni deve essere contenuta apposta clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

N.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, in caso di segnalazioni di violazioni, provvede a verificarle e ad attuare le misure che ritiene opportune al fine di eliminare le conseguenze dannose e prevenirle nel prosieguo dell'attività.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza in collaborazione con l'Organo Amministrativo individuare l'area produttiva in cui si è verificato l'illecito ed eventualmente modificare e/o integrare le procedure previste nel Modello.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "O"

- O** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

- O.1** Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

- O.2** Aree a Rischio

- O.3** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento

- O.4** Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

- O.5** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "O"

O. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste.

Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art.

16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

O.1 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 *decies* Decreto)

Il legislatore, con l'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, successivamente sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, l'articolo 25 *decies*.



Tale articolo prevede un reato comune a condotta attiva che fa sorgere responsabilità penale in capo a colui che induce a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolare:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Fondamento della fattispecie in esame, pertanto, è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) allo scopo di non rendere le dichiarazioni cui sono chiamata innanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero di rendere dichiarazioni mendaci (non rispondenti al vero), ad opera di chi, coinvolto direttamente (es. perché sottoposto a procedimento penale) o indirettamente (es. per legami di amicizia, parentela ecc) nel procedimento ritenga le dichiarazioni di cui sopra potenzialmente lesive nel complesso iter della vicenda giudiziaria. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Obiettivo del legislatore è quello di reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Ai sensi del Decreto, in caso di condanna, è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non sono, infine, applicabili sanzioni interdittive.

0.2 AREE A RISCHIO

Con riferimento al reato in esame, l'area di rischio individuata attiene a tutti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia ed all'Estero.

0.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. operanti nelle Aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Per poter rendere efficace tale Sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano esattamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati così da adottare regole di



condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, per quanto concerne specificatamente i rapporti con l'Autorità Giudiziaria che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari (in relazione alle attività svolte per la Società) è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non porre in essere atti di violenza o minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché il soggetto:

- non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

O.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

La Fedele Di Donato S.r.l. persegue una politica di trasparenza nelle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e, più in generale, con ogni Autorità che abbia compiti di verifica e controllo inerenti le attività svolte dalla Società.

A tal fine, le disposizioni della norma in oggetto si intendono valide non solamente nei confronti degli organi riconducibili all'Autorità Giudiziaria in quanto tale, ivi compresa la Polizia Giudiziaria, ma anche a coloro che rivestono funzioni di controllo da parte della Pubblica Amministrazione o di altro Ente. Pertanto, al fine di raggiungere l'eccellenza in materia di prevenzione degli illeciti, le disposizioni contenute nella presente Parte Speciale sono da riferirsi anche al personale ispettivo quale l'Ispettorato del Lavoro, personale ASL, ecc..

La regola generale è quella secondo cui il personale afferente alla Fedele Di Donato S.r.l. deve essere informato e formato in merito all'importanza del rispetto dei valori etici individuati dalla Società stessa, nonché in merito allo spirito di trasparenza e collaborazione che deve contraddistinguere la Fedele Di Donato S.r.l. soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ivi compresa l'Autorità Giudiziaria).

Si rinvia alla Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A) per l'identificazione dei presidi idonei all'abbattimento del rischio del reato di cui trattasi. In questa sede è utile solo sottolineare la necessità che venga nominato un responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione – ivi compresa l'Autorità Giudiziaria – incaricato di essere l'interfaccia con la Parte Pubblica, il quale verifichi il rispetto della veridicità delle informazioni e di qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità, anche proveniente da terzi comunque correlati con la Fedele Di Donato S.r.l.

In caso di ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, tale personale è libero di porre domande ai dipendenti ed ai soggetti che si trovano presso la Società.

La Fedele Di Donato S.r.l. dovrà, pertanto, nominare un responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che curi, tra l'altro, altresì l'osservanza dei seguenti principi:



- i colloqui con il personale ispettivo sono riservati ed il personale amministrativo non è tenuto a prenderne parte; -
- i colloqui sopra descritti devono avvenire in luoghi idonei e non sorvegliati, né video sorvegliati;
- è vietato ai soggetti apicali impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presumono vengano rivolte all'intervistato;
- il contenuto del colloquio non è divulgabile;
- è fatto divieto di ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'intervistato ed apprese in qualunque modo;
- ogni ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, deve essere annotato e comunicato all'Organismo di Vigilanza con sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui è stata effettuata.

-

O.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Fedele Di Donato S.r.l. conserva la comunicazione di cui sopra e, se ritiene che le modalità di gestione dell'ingresso di personale ispettivo siano condotte con violazione della disciplina della presente Parte Speciale, informa prontamente l'Organo Amministrativo.

L'organismo di Vigilanza è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto della veridicità delle informazioni e di qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità Giudiziaria. In caso, infine, di costante violazione, è tenuto a relazionare all'Organo Amministrativo l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "P"

- P** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

- P.1** I reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto)

- P.2** Aree a Rischio

- P.3** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento

- P.4** Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

- P.5** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "P"

P. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a € 1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare/attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.
3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art.

16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

P.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)

Come precisato nella "Parte generale" del Modello, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Tale normativa e altre disposizioni di legge, ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione dell'originario Decreto, indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto



per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 *undecies* sui Reati Ambientali.

Suddetti reati non sono tuttavia una novità nell'impianto del Decreto 231; difatti, già la Legge Delega 300/2000, all'art. 11, lett. d), contemplava alcune fattispecie di reato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (solo a titolo di esempio: L. 1860/1962 sull'energia nucleare, L. 979/1982 per la difesa del mare, D. Lgs. 372/1999 sulla prevenzione dell'inquinamento).

La delega menzionata è rimasta per lungo inattuata.

Inutile, a tal fine, anche i richiami contenuti nell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006, cd. Codice dell'Ambiente, che pur prevedendo la responsabilità amministrativa della persona giuridica per il compimento del reato di abbandono di rifiuti da parte di amministratori o rappresentanti dell'ente, presentava un difetto di tipizzazione del reato e di indicazione delle sanzioni.

Tale argomento è stato oggetto di ulteriori modifiche a seguito dell'entrata in vigore, il 29 maggio 2015, della Legge n. 68/2015, la quale ha affrontato per la prima volta in modo unitario e sistematico il c.d. tema ambientale all'interno del codice penale, ivi introducendo nuove importanti figure di reati ambientali, immediatamente dopo le fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica e collocate nel nuovo titolo VI-bis, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente".

Tali nuovi reati vanno, dunque, a colmare una lacuna, molto sentita in dottrina e sino ad ora risolta solo a livello giurisprudenziale, inquadrando in via generale gli "ecoreati", comportanti un disastro ambientale, all'interno dei reati di cui all'art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); inoltre, tali fattispecie si vanno ad affiancare, quali delitti, alle figure penali ad oggi previste, quali mere contravvenzioni, nel codice dell'Ambiente (disciplinato dal D. Lgs. n. 152/2006) o in altre normative di settore.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

L'art. 452 *bis* c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili o delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le sanzioni previste sono la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro. Inoltre, se a seguito di una condotta di inquinamento ambientale, e quale conseguenza non voluta dal reo (c.d. reato preterintenzionale) deriva una lesione personale o la morte di persone, la pena della reclusione può essere aumentata, a seconda dei casi, fino a 20 anni (art. 452-ter c.p.).

Per l'ipotesi in oggetto, in caso di responsabilità dell'ente è prevista sia la sanzione pecuniaria da



250 a 600 quote, sia quella interdittiva per un periodo non superiore ad un anno.

In ipotesi di condotta colposa, le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (**art. 452-quinquies c.p.**), quindi, anche la sanzione pecuniaria viene ridotta da 200 a 500 quote.

Al fine della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che l'Ente ottenga un interesse o un vantaggio dalla commissione del reato.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. punisce la condotta dolosa o colposa di chi abusivamente commette un disastro ambientale, consistente

(i) in una alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o

(ii) in una rilevante offesa alla pubblica incolumità (in termini di estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero in considerazione del numero delle persone offese o esposte al pericolo).

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione prevista è la reclusione da 5 a 15 anni, fatta eccezione per i casi di condotta colposa, in cui le sanzioni sono diminuite fino a 2/3 (**art. 452-quinquies c.p.**). In questo caso la sanzione pecuniaria applicata va da 400 a 800 quote. Inoltre, è espressamente prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs.

231/2001.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati presupposti per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale", rispettivamente i predetti artt. 452-bis e 452-quater c.p., è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In tali circostanze le sanzioni pecuniarie vanno da 200 a 500 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452 sanziona chi traffica o si disfa, in modo illegittimo ed abusivo, di materiale ad alta radioattività, con la reclusione fino a 6 anni ed una multa fino a 50.000 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, nonché in caso di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. In questa fattispecie la sanzione pecuniaria applicata va da 250 a 600 quote.



E' previsto, inoltre, un incremento delle pene in tutti i casi di associazione a delinquere o di stampo mafioso finalizzata alla commissione dei predetti nuovi "ecoreati" (**art. 452-octies c.p.**). Infatti, in caso di delitti associativi aggravati, è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

Infine, nel caso di condanna per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, illecito impedimento del controllo ed illeciti ambientali commessi tramite un'associazione a delinquere o un'associazione di stampo mafioso è ordinata, ai sensi **dell'art. 452undecies c.p.**, la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle cose che servono a commettere il reato, beni che vengono vincolati ai fini della bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova, tuttavia, applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla descrizione letterale dei predetti nuovi reati ambientali, ed in particolare delle tre principali condotte criminose di **inquinamento ambientale, disastro ambientale e di traffico o abbandono di materiale radioattivo**, emerge chiaro come ai fini della configurazione dei reati in questione si necessaria l'esistenza da un lato di un danno ambientale e dall'altro di una condotta abusiva, da intendersi secondo le opinioni maggioritarie, quale condotta posta in essere in assenza o in violazione di autorizzazioni amministrative o sulla base di titoli illegittimi o scaduti, o in modo non conforme alla normativa.

Al fine, poi, di una maggiore repressione dei predetti reati la norma incide anche sui relativi termini prescrizionali, integrando e modificando l'art. 157 c.p.. Vengono, infatti, aumentate le relative pene, ma viene, altresì, concesso un c.d. "ravvedimento operoso", istituto che prevede la possibilità di ottenere uno sconto di pena dalla metà ai due terzi per colui che:

a) si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

b) aiuta concretamente l'Autorità di Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

All'interno del suddetto art. 25-undecies viene, infine, introdotto anche il **nuovo comma 1 bis**, ai sensi del quale nei casi di condanna per i più gravi delitti ambientali previsti, e cioè per quelli di inquinamento e disastro ambientale, si applicano, all'ente, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno nel caso di inquinamento ambientale.

Tali sanzioni possono avere un impatto considerevole sulle imprese, perché possono comportare, come noto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli



già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

Tale reato, salvo che il fatto costituisca una fattispecie più grave, si configura in diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette; invero, l'art. 727 bis c.p. punisce sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1) sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità minima di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»). Per le ipotesi in oggetto, si applica una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis c.p. punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto» e in particolare chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali un'area sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Per l'ipotesi in oggetto, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 137 D. Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) – Sanzioni Penali Ai sensi di tale norma numerose risultano le condotte illecite rilevanti per le finalità di cui al D. Lgs. 231/01, in particolare:

- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 *undecies*, comma 2, lettera a) n. 1 del Decreto e



dell'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb..

La criminalizzazione di tale condotta è, peraltro, aggravata qualora lo scarico avvenga senza autorizzazione, oppure continui ad essere effettuato o mantenuto dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 quote a 300 quote; nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

Il combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies*, comma 2, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del Codice dell'Ambiente, e che i valori limite a cui fa riferimento la norma in oggetto sono quelli di cui alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

In tale circostanza, la sanzione pecuniaria è prevista da 150 a 300 quote. Nel caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5, alla Parte terza, del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb..

In relazione alla commissione di tale reato è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

- Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aereomobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali, per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

In tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Tali reati non si considerano rilevanti per la Società.



Art. 256 D. Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'art. 256 Cod. Amb. dispone sanzioni penali per una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé delle fattispecie di reato punibili.

Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi - in mancanza di specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ci, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Pertanto, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

Per tale fattispecie di reato, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 quote ovvero, in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione è compresa tra 150 e 250 quote.

Tale sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.



- Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della suddetta disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui tale discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare, la definizione di discarica non comprende "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", peraltro, deve essere svolta un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa. In tal caso è prevista una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, che è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Qualora la discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, in caso di condanna, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb..

Suddetta condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Anche in suddetta fattispecie la sanzione è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.



- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma del Cod. Amb.

E' infine punita, ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb..

Il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) in caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) nell'ipotesi di violazione dei limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

Tale norma prevede una sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 257 D. Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) – Bonifica dei siti L'art. 257, comma primo, Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- a) l'omessa bonifica del sito inquinato: in particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono sia il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), sia la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento mentre, l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce un rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Pertanto, non viene punito l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR), ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così



superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006).

b) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb..

In questo caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702). Per tali ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria sino a 250 quote.

L'art. 257, comma secondo, Cod. Amb., disciplina l'ipotesi in cui l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, sia provocato da sostanze pericolose.

In suddetta circostanza la sanzione pecuniaria prevista è sino a 250 quote.

Art. 258 comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) - Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 258 comma 4, secondo periodo, del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire sia aderendo su base volontaria o obbligatoria, ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb., al sistema SISTRI, ovvero adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb..

Per tale ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere



dei rifiuti. Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso.

Tale fattispecie prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 260 primo e secondo comma D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 *undecies* del Decreto e 260, commi primo e secondo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Trattasi di una fattispecie di reato a condotta plurima, per cui il reato deve intendersi integrato qualora vengano compiute almeno due delle operazioni ivi indicate e in continuità temporale tra loro.

Pertanto, il compimento di una sola condotta di gestione abusiva dei rifiuti può rilevare al più come tentativo di reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo il reato in oggetto si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Per tale fattispecie è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, mentre nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il secondo comma dell'art 260 Cod. Amb. prevede l'ipotesi in cui l'oggetto dell'attività illecita riguardi rifiuti ad alta radioattività. In tale circostanza si applica una sanzione da 400 a 800 quote.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.



Qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati al solo o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 260bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo, i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In queste ipotesi la sanzione pecuniaria prevista è da 150 a 250 quote. In particolare, in caso di violazione del comma 8 del suddetto articolo, è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

Art. 279 D.Lgs 152/06 (Codice dell'ambiente) - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 undecies del Decreto e 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dalle autorità competenti, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per tale fattispecie la sanzione pecuniaria comminata è fino a 250 quote.

Art. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992 (Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette)

Commercio di esemplari di specie dell'Allegato A, Appendice I e allegato C, parte 1) del regolamento (CE) n. 338/97 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Considerata l'attività svolta dalla Società, tali reati non si considerano rilevanti.



Fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e) ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato – Uso di certificati o licenze falsi o alterati. La falsificazione di documentazione rilevante ai fini CITES è sanzionata con le sanzioni previste dagli artt. 476 – 493 del codice penale.
Considerata l'attività svolta dalla Società, anche tale fattispecie non si considera rilevante.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. La violazione del divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica – di cui al comma 1 dell'art. 6, L. n. 150/1992 – è punita con l'arresto o l'ammenda dal comma sesto della stessa disposizione.

Tale fattispecie criminosa non si considera rilevante per la Società.

Art. 3 L. 549/1993 (in tema di tutela dell'ozono stratosferico)

Considerata l'attività svolta dalla società, i reati di cui all'art. 3, Legge n. 549/1993 non si considerano rilevanti.

Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007 (inquinamento doloso e colposo) in relazione all'inquinamento provocato dalle navi

E' punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze.

L'art. 8 della L. n. 202/2007 punisce l'inquinamento doloso, mentre il successivo art. 9 l'inquinamento colposo.

Considerata l'attività svolta dalla Società, il reato non si considera rilevante.

P.2. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, all'esito dell'attività di analisi dei rischi, le aeree ritenute astrattamente a rischio per la Fedele Di Donato S.r.l. risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale P, le seguenti:

- attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- attività inerenti lo smaltimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il commercio dei rifiuti;
- attività inerenti al deposito temporaneo di rifiuti;
- emissione di gas di scarico degli automezzi;



- rifiuti prodotti negli ambienti di lavoro;
attività di gestione dei rifiuti e di monitoraggio degli adempimenti in materia ambientale;
- selezione ed affidamento a persone fisiche o giuridiche che si occupano delle gestioni dei rifiuti;
- gestione delle stampanti e delle fotocopiatrici.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, al quale viene conferito incarico di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

P.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l., dai suoi dipendenti, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

A tal proposito, obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Ciò al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l., e quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. Inoltre, nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i suddetti destinatari devono in generale conoscere e rispettare:
- a) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
 - b) Manuale per la Gestione dell'Ambiente e tutte le procedure e istruzioni operative adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. in relazione al sistema di gestione ambientale o che possano, anche indirettamente avere riflessi sul medesimo;
 - c) Procedure e istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti;
 - d) il Codice Etico;
 - e) le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.



P.3.1 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. nonché dei suoi Consulenti e Partners, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25 *undecies* D.Lgs 231/01);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali; utilizzare anche occasionalmente la Società Fedele Di Donato S.r.l. o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Fermo restando il richiamo di tale Parte Speciale alle procedure e alle istruzioni operative della gestione dei rifiuti, gli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali specifici, volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali. In particolare:

- 1 la Fedele Di Donato S.r.l. predispone una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- 2 la Società deve richiedere, altresì, l'impegno dei Partners e dei Collaboratori Esterni al rispetto della normativa ambientale;
- 3 la selezione dei Collaboratori destinati a fornire servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti deve essere svolta con particolare attenzione.

I due principi fondamentali che la Fedele Di Donato S.r.l. si impegna a perseguire sono il rispetto di tutte le leggi ambientali ed il miglioramento continuo della gestione ambientale. In quest'ottica, l'obiettivo fondamentale che si intende perseguire è quello di eliminare l'impatto negativo che le proprie attività possono avere sul territorio.

Gli obiettivi che la Società si pone sono la gestione di tutte le attività in conformità con leggi e regolamenti locali, regionali e nazionali e l'utilizzo di processi e tecnologie volte alla prevenzione e/o riduzione dell'impatto ambientale.

Per il raggiungimento di tali scopi vengono adottate, pertanto, le seguenti azioni:

- incremento della raccolta differenziata;
- corretta gestione e limitato utilizzo del deposito temporaneo dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
informazione e formazione ambientale e sicurezza del personale per rendere noti gli obiettivi ambientali dell'azienda, responsabilizzandolo e coinvolgendolo nell'assunzione di comportamenti corretti;
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità per assicurare che la società individuata per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
- corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo



liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale.

P.3.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta l'apposita clausola che regoli le conseguenze sulla violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.

P.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza ed efficacia del Modello in materia di Reati Ambientali sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate e aggiornate delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio della presente Parte Speciale;
- valutare l'inserimento di clausole contrattuali idonee ad attribuire ai fornitori l'esclusiva responsabilità per l'attività di trasporto e smaltimento dei Rifiuti;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

L'Organismo di Vigilanza dovrà, in ogni caso, valutare periodicamente l'efficacia delle procedure adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. volte a prevenire la commissione dei reati; esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "Q"

- Q** Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

- Q.1** Il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

- Q.2** Aree a Rischio

- Q.3** Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento

- Q.4** Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

- Q.4.1.** Contratti

- Q.5** Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "Q"

Q. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello.

1. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

Misure cautelari – artt. 45 e ss: nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:

- a. sequestro di beni;
- b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 D. Lgs. 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a €

1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – artt. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione di agevolazioni, contributi, finanziamenti e dalla revoca di quelli già ottenuti;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; sono previste solo per determinati reati. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente e ricorrendo particolari condizioni, come nel caso in cui ci siano ampi margini di recupero dell'ente verso la legalità, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Q.1 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 è stata ulteriormente estesa in seguito all'introduzione del D.Lgs 109/12 recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro



che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del "Testo unico dell'immigrazione" (D.Lgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori immigrati privi del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

La normativa *de qua* crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgano di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex DLgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultimo caso, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25-*duodecies* al Decreto 231 rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale stabilisce che *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*. Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12-bis statuisce che *"le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". Anche in tale sede è opportuno evidenziare che la Legge n.199/2016, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "**caporalato**", modificando il testo dell'art. 603 bis c.p., come meglio specificato nella Parte Speciale H del presente Modello. Quindi, alla luce di quanto predetto, le condizioni di particolare sfruttamento di cui al novellato terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.



In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998)

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, punisce colui che *"...promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

L'art. 12, comma 5, punisce colui che *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma (dell'art. 12), favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme"* previste dal Testo Unico medesimo.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, per la prima fattispecie si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, mentre per la seconda l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Infine, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le suddette fattispecie ed il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. assumono rilevanza ai fini della presente parte speciale anche nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità come definita dall'art. 3 della Legge 146/06. Il particolare, il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali.



La Società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

Q.2. AREE A RISCHIO

Le attività della Fedele Di Donato S.r.l. nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione del reato di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in collaborazione con soggetti terzi;
2. conclusione di contratti, subappalti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Fedele Di Donato S.r.l.
3. assunzione e gestione del personale;
4. gestione risorse finanziarie (acquisto di servizi).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo amministrativo della Fedele Di Donato S.r.l..

Q.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. nonché dai suoi Collaboratori Esterni e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fedele Di Donato S.r.l. e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fedele Di Donato S.r.l., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle rispettive attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per l'assunzione e la gestione del personale;



Ai collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fedele Di Donato S.r.l. la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Fedele Di Donato S.r.l. con lo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, il Responsabile del Personale, in ottemperanza a tutti i principi previsti nella presente Parte Speciale, svolge le seguenti mansioni:

- gestisce le nuove assunzioni;
- definisce i requisiti minimi per le assunzioni e per la copertura delle responsabilità aziendali;
- definisce, pianifica ed effettua le sedute di formazione;
- definisce, promuove ed attua progetti e attività per lo sviluppo delle risorse umane relativamente alle politiche retributive, politiche di coinvolgimento e riconoscimento;

Q.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, come individuata nel paragrafo Q.2, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. necessità di richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge in tema di tutela dei lavoratori, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché impegno al rispetto dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza previsti dalla normativa del Paese in cui essi operano, salvo quanto previsto al punto 5 infra;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. nel caso di assunzione diretta di personale da parte della Fedele Di Donato S.r.l. deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare



attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

4. inoltre, i lavoratori assunti direttamente dalla Fedele Di Donato S.r.l. a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Società Fedele Di Donato S.r.l. stessa;
7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice di Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale;
8. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Fedele Di Donato S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
9. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'Organismo di Vigilanza emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi delle Società interessate o, comunque, per i soggetti coinvolti;
10. tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla Società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Q.4.1 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. Pertanto, nei confronti di terze parti contraenti, identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati in esame e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo accettato.



Q.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuale nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "R"

R Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

R.1 I reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

R.2 Aree a Rischio

R.3 Destinatari della Parte Speciale: Principi Generali di comportamento

R.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

R.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "R"

R. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Prima di illustrare i reati previsti nella presente Parte Speciale, appare opportuno procedere ad una elencazione dettagliata delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente nel caso in cui vengano poste in essere le condotte penalmente rilevanti ai fini del presente Modello. In particolare, le sanzioni previste possono così essere schematizzate:

1. **Misure cautelari – artt. 45 e ss:** nell'ambito del procedimento penale, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sia un concreto e fondato pericolo di reiterazione dell'illecito della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione all'ente sottoposto ad indagini specifiche misure cautelari, quali:
 - a. sequestro di beni;
 - b. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
 - c. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
 - d. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

In luogo della misura cautelare, in presenza di determinate circostanze, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale a norma dell'art. 15 d.lgs 231/2001 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

2. **Sanzioni pecuniarie – artt. 10 e ss:** vengono sempre applicate all'ente dichiarato colpevole ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate. La "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di € 258,00 fino a €

1.549,00: il valore monetario di ogni singola quota è determinato, di volta in volta, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Le quote variano da un minimo di 100 fino a 1000. Nella valutazione del numero delle quote da applicare sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati.

3. **Le sanzioni interdittive – art. 9 ed artt. 13 e ss:** sono costituite da:



- a. interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa;
- b. sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria; si applicano solo ai reati per i quali sono espressamente previste. Sono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva. La sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al fine unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

4. **La confisca – art. 19:** con la sentenza di condanna il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;

5. **Pubblicazione della sentenza – art. 18:** nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, il Giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali dal medesimo scelti e mediante affissione all'albo del Comune ove l'ente ha sede;

6. **Commissariamento dell'ente – art. 15:** in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può determinare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, gravi ripercussioni sull'occupazione.

In ogni caso la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non potrà essere disposta qualora l'ente venga condannato, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

R.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 L. 146/2006)

La presente Parte Speciale "R" si riferisce ai reati transnazionali.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, ratificata dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e



combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese.

Gli impegni che i Paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D. Lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce, infatti, cosa debba intendersi per reato transazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un



vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale". Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

A) Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

B) Reati concernenti il traffico di migranti:

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

C) Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Vengono, pertanto, di seguito brevemente descritte le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo".

Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali



delitti siano stati effettivamente realizzati. Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291 quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.



Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI:

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998)



L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 ed indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se:

- *"il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".*

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

In relazione alla commissione di detto delitto sono previste per l'ente sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere



dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. In caso di condanna, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non sono previste misure interdittive.

Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.

Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

In caso di condanna, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Non sono previste misure interdittive.

R.2. AREE A RISCHIO

Le attività della Fedele Di Donato S.r.l. reati transnazionali sono le seguenti:

- attività di selezione del personale; - contratti e appalti con il Cliente.

R.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali



della Fedele Di donato S.r.l. dai suoi Dipendenti, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i suddetti Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le procedure operative della Fedele Di Donato S.r.l. inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

R.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali della Fedele Di Donato S.r.l. dei suoi Dipendenti, nonché dei suoi Consulenti e Partners, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.



R.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza ed efficacia del Modello in materia di reati transnazionali sono quelli di carattere generale previsti dalla Fedele Di Donato S.r.l. e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione della maggior parte dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, in ogni caso, valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati; esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE "S"

S. Sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001

S.1 Reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies del Decreto)

S.2 Aree a rischio

S.3 Destinatari della Parte Speciale: Principi generali di comportamento e di attuazione

S.4 Principi procedurali specifici

S.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza



Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del

D.Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE "S"

S.1 I REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) La presente Parte Speciale mira a prevenire la commissione dei reati tributari introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante la *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, Il suddetto articolo ha ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti");
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 ("Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici");
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti");
- Art. 10 D.Lgs. 74/2000 ("Occultamento o distruzione di documenti contabili");
- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 ("Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto che, a seguito di un'analisi preliminare, sono stata ritenute rilevanti per la Fedele Di Donato s.r.l..

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale reato si configura mediante l'utilizzo di «fatture» o di «altri documenti» che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria quando gli stessi sono:

- registrati nelle scritture contabili obbligatorie o
- detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, senza che sussista l'obbligo di allegare alla dichiarazione fiscale la documentazione giustificativa degli elementi fittizi.

Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a:



- operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene);
- operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale).

La finalità della norma è quella di sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato «dichiarativo» che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) Il suddetto articolo punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:

- se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;
- se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a trentamila euro.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante:

- operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- l'utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all'art. 2 (ad es. un contratto, laddove non rappresenti l'unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria);
- altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'Amministrazione Finanziaria.



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Tale reato consiste nel consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità.

Il reato di emissione, si integra, indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È sufficiente, inoltre, l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita.

La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale.

Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Qualora l'importo indicato in fattura o nel documento falso sia inferiore per periodo d'imposta a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Possono essere soggetti attivi del reato:

- il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti;
- anche un soggetto diverso (ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale).

Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo. Per «scritture contabili e documenti», si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, schedari ecc.).

In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria ed inoltre, al



ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per «occultamento» si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per «distruzione» si intende l'eliminazione, soppressione o disfacimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) Tale reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Il delitto ha, infatti, natura di reato di pericolo. Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, «per alienazione simulata» deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva.

Per «atto fraudolento» ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva.

Il comma 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

E' prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace.

In merito alle sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Tributari, l'art. 25-quinquiesdecies prevede:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2bis, la sanzione pecuniaria fino a



quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000);
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 620.000);
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (e dunque fino a un massimo di circa Euro 775.000).

Inoltre, qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie precedentemente indicate sono aumentate di un terzo.

Infine, per i predetti reati si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

S.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti dell'Agenzia dell'Entrate e Guardia di Finanza e da qualsiasi altro ente con poteri ispettivi e di verifica in materia fiscale e tributaria;
2. Predisposizione di comunicazioni dirette all'Organo amministrativo ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fedele Di Donato s.r.l. anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione semestrale, ecc.);
3. Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
4. Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Fedele Di Donato s.r.l. destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale;
5. Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate;



6. Affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
7. Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali, anche se svolte per interposta persona;
8. Qualificazione dei fornitori;
9. Selezione, gestione ed incentivazione del personale;
10. Gestione dei flussi finanziari e gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative;
11. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, o altre operazioni similari.
12. Gestione delle attività di liberalità e sponsorizzazioni;
13. Gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi;
14. Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organo amministrativo, che esercita detto potere direttamente, mediante delibera, oppure tramite delega dell'Amministratore Delegato della Fedele Di Donato S.r.l.

S.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello, devono porre in essere.

A tal proposito, obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Fedele Di Donato, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

1. un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
2. all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Tutte le attività sensibili devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:



- Sistema dei poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

Inoltre, nell'espletamento di tutte le attività/funzioni, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi disposti dalla Fedele Di Donato S.r.l. che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale;
- Codice Etico;
- Procedura per la selezione, assunzione e gestione del personale;
- Procedure adottate dalla Fedele Di Donato S.r.l. in tema di qualificazione, scelta dei Fornitori e, più in generale, in tema di acquisizione servizi;
- Procedure relative alla tenuta dei documenti dati e registrazioni;
- Procedure relative alla predisposizione delle scritture contabili ed alla redazione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale;
- Procedure relative alla gestione dei clienti;
- Procedure relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
- Procedure adottate dalla Società relative alla gestione delle verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza; In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di:
 1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella Presente Parte Speciale (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
 2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 3. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti fraudolenti idonei a consentire la registrazione nelle scritture contabili di documenti falsi o l'indicazione in



dichiarazione di fatture false o inesistenti;

4. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti idonei a sottrarre la Società dal pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

S.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Fedele Di Donato S.r.l., dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle policies, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

A) In relazione all'attività di cui al punto 1, le aree deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, dei ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta.

Inoltre, in relazione alla suddetta attività è fatto obbligo di:

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti di enti con poteri ispettivi e di verifica in materia fiscale e tributaria in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso specifico;
- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;
- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti dagli Esponenti Aziendali dell'area coinvolta nell'ispezione o dai soggetti da questi individuati;
- gli esponenti aziendali coinvolti nell'ispezione hanno l'obbligo di esibire tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;
- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in occasione dell'ispezione, indagine o verifica;
- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall'Esponente Aziendale dell'area coinvolta;
- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;
- rispettare le attività connesse al ciclo di vita del bene (pagamento tributi e imposte condomini, rilascio autorizzazioni catastali ed edilizie) che comportano un contatto con il pubblico ufficiale;
- rispettare le modalità attraverso le quali sono gestite all'interno della società le operazioni di cartolarizzazione; le diverse fasi della procedura, dalla strutturazione dell'operazione alla deliberazione della stessa, vedono il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali chiamato a svolgere specifiche funzioni;
- informare, tempestivamente, l'OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza.

È inoltre fatto divieto di:



- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o far omettere un atto d'ufficio a vantaggio della Società.
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di controllo;
- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione, (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B) In relazione alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente paragrafo S.2 la Società Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- prevedere dei criteri e delle istruzioni per il calcolo delle poste valutative, in coerenza con la normativa applicabile;
- prevedere delle verifiche volte ad accertare il corretto svolgimento dell'attività di chiusura dei documenti economico/finanziari e, qualora si riscontrino anomalie nelle contabilizzazioni eseguite, prevedere l'obbligo di segnalazione delle stesse alle unità competenti;
- puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette, sulla base delle eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti forniti dalle strutture aziendali interessate;
- verificare la corretta predisposizione dei modelli Redditi, IRAP e IVA e degli F24 nonché prevedere una verifica e quadratura mensile dei registri IVA, nonché prevedere un controllo mensile su tutte le operazioni soggette a ritenuta d'acconto;
- adozione di procedure amministrativo - contabili volte a disciplinare ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli chiave di ciascun processo che confluisce nell'informativa finanziaria della Fedele Di Donato s.r.l.;
- predisposizione di un calendario della chiusura contabile annuale da divulgare a tutte le strutture aziendali interessate;
- verifica, da parte dell'area competente, della completezza e accuratezza della documentazione e delle informazioni ricevute previste nel calendario delle chiusure contabili;
- predisposizione di apposita procedura amministrativa in ambito fiscale che attribuisce ruoli e responsabilità e modalità operative nella gestione degli adempimenti fiscali e relative comunicazione all'Amministrazione finanziaria;
- attività di monitoraggio della normativa fiscale circa le modifiche che intervengono nella legislazione, nella prassi e nella giurisprudenza di natura fiscale.

Le modifiche vengono preliminarmente discusse con le strutture aziendali interessate, con il fine precipuo di fornire delle linee guida comuni nell'applicazione delle nuove disposizioni;



- redazione di un documento riepilogativo delle novità intervenute (adattato al contesto aziendale di riferimento) che viene inviato via mail alle strutture interessate, al fine di coordinare le attività aziendali con le evoluzioni normative di riferimento;
- archiviazione dei vari documenti prodotti nell'ambito del processo, in coerenza con le indicazioni in merito a luogo, responsabile e durata dell'archiviazione stessa fornite nelle procedure di riferimento e con la normativa applicabile.

È inoltre fatto divieto di:

- gestire la fiscalità in maniera difforme rispetto alla normativa vigente;
- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fedele Di Donato S.r.l.
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fedele Di Donato S.r.l.
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale D del presente Modello.

C) In relazione alle attività di cui ai punti 5 del precedente paragrafo S.2 la Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- svolgimento delle operazioni sul capitale in conformità alla normativa applicabile;
- verifica della completezza ed accuratezza delle scritture contabili e dei documenti ricevuti relativi alle operazioni straordinarie;
- verifiche relative alla svalutazione/rivalutazione delle partecipazioni;
- coinvolgimento sistematico dell'amministrazione o di un fiscalista esterno al fine di valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie;
- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l'operazione in questione preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera societaria;
- garanzia, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, della trasparenza e del rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

È fatto, inoltre, divieto di:



- deliberare operazioni societarie in assenza di poteri formalmente attribuiti o esorbitando dai poteri attribuiti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

D) In relazione alle attività di cui ai punti 6, 7 e 8 del precedente paragrafo S.2 la Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- tutti i rapporti con i fornitori devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati;
- gli ordini/ contratti devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e del Codice di comportamento di contrasto alla corruzione, la cui violazione può comportare la risoluzione del contratto;
- predisposizione di procedure organizzative volte a disciplinare ruoli, responsabilità, controlli e modalità operative per l'esecuzione delle seguenti attività:
 - approvvigionamenti;
 - acquisti aventi natura di urgenza ed occasionalità effettuati attraverso i fondi spesa;
 - valutazione dei Fornitori;
 - gestione amministrativa e contrattuale;
 - qualifica dei fornitori.
- effettuazione di una fase preliminare di pianificazione dei fabbisogni di approvvigionamento e di verifica della disponibilità di budget;
- verifica della correttezza ed esattezza dei dati anagrafici dei fornitori/consulenti oggetto di controllo anche mediante l'adozione di un processo strutturato di creazione/modifica dei dati anagrafici del fornitore e di verifica del contratto;
- individuazione delle modalità di selezione dei fornitori, in linea con le previsioni del Codice degli Appalti;
- verifica dei documenti che accertano la regolare esecuzione delle prestazioni del fornitore e che la stessa sia rispondente all'importo pattuito e riportato in fattura, e conseguente gestione di eventuali difformità riscontrate;
- controllo della descrizione analitica dell'oggetto della prestazione, e verifica della corretta registrazione contabile;
- svolgimento di verifiche periodiche sul processo di approvvigionamento e sugli acquisti eseguiti tramite procedure di selezione semplificate;
- affidamento di incarichi e di consulenze sulla base delle procedure aziendali all'uopo predisposte;
- mantenere evidenza dei controlli effettuati, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa



la prestazione ricevuta, al fine di verificare l'aderenza della stessa al contratto;

- rispetto degli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e all'importo, così come prescritto dalle procedure;
- redazione degli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l'indicazione del compenso pattuito;
- verifica, prima che venga instaurato il relativo rapporto, sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei fornitori/consulenti;
- adeguate modalità di conservazione e archiviazione della documentazione prodotta; È fatto, inoltre, divieto di:
 - affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
 - approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
 - emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Fedele Di Donato S.r.l. e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
 - tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica dei fornitori, anche stranieri;
 - effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati.

E) In relazione alle attività di cui al punto 9 del precedente paragrafo S.2 la Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- adozione di un processo di pianificazione dell'evoluzione degli organici, del costo del personale;
- stipulazione dei contratti sulla base del sistema di deleghe in vigore e sulla base dei contratti collettivi;
- verifica periodica dei dati anagrafici dei dipendenti;
- riconoscimento di compensi in favore del personale dipendente sulla base del contratto di lavoro stipulato e delle successive variazioni, opportunamente autorizzate e approvate;
- predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
- autorizzazione al pagamento nel rispetto delle deleghe per la movimentazione dei conti bancari;
- verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero delle buste paghe elaborate;
- verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione dei pagamenti degli stipendi e degli adempimenti contributivi e fiscali;
- monitoraggio sulle retribuzioni erogate al personale dirigente;



- adozione di un processo di autorizzazione degli anticipi delle note spese e di verifica delle stesse rispetto ai giustificativi allegati dai dipendenti.

È fatto, inoltre, divieto di:

- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa.

F) In relazione alle attività di cui al punto 10 del precedente paragrafo S.2 la Società Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l'analisi dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività di gestione dei finanziamenti in essere;
- dotarsi di procedure organizzative ad hoc per disciplinare le attività di gestione della tesoreria e la gestione della cassa;
- tutti i pagamenti sono autorizzati nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;
- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- selezione di intermediari assicurativi di sicura "onorabilità";
- garantire controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione, in particolare con riferimento alla corrispondenza dei premi ai contratti di assicurazione stipulati, alla corretta indicazione dei costi sostenuti per il pagamento di premi nelle dichiarazioni fiscali e alla corretta gestione e contabilizzazione degli eventuali risarcimenti di danni;
- blocco automatico delle fatture che rappresentano anomalie o blocco manuale per altri motivi e verifica periodica delle fatture bloccate;
- garantire un controllo per tutti i pagamenti da sottoporre alla verifica e firma del Responsabile Contabilità, contenente tutti i dati rilevanti relativi a importo, beneficiario e data;
- predisposizione di un file di riepilogo di tutti i pagamenti eseguiti che viene archiviato sulla piattaforma e-Banking;
- verifica mediante estratto conto bancario che tutti i pagamenti presenti nel file generato dal sistema, siano andati a buon fine.

È fatto inoltre divieto di:

- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
 - effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali riportati nella Parte Speciale F del presente Modello.



G) In relazione alle attività di cui al punto 11 del precedente paragrafo S.2 la Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- tutti i rapporti con le controparti devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in particolare, delle controparti;
- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto - sull'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della controparte;
- il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un'attività di verifica relativa a: (i) accertamento dell'avvenuta prestazione; (ii) coerenza della fattura con quanto definito nel contratto e con l'importo in esso riportato e rilascio del benestare al pagamento delle fatture; (iii) sulla corrispondenza tra i destinatari della fattura e le controparti contrattuali;
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo;

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare/ricevere prestazioni in favore di controparti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto;
 - affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
 - effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali previsti per i rapporti con i fornitori ed ai contenuti riportati nella Parte Speciale F del presente Modello.

H) In relazione alle attività di cui al punto 12 del precedente paragrafo S.2 la Società Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- autorizzazione delle iniziative di sponsorizzazione sulla base del sistema di deleghe e procure in essere;
- adozione di adeguati livelli autorizzativi per le contribuzioni caritatevoli e le sponsorizzazioni;
- obbligo di compilare un'apposita richiesta per le liberalità, nella quale deve essere riportata: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, (b) una due diligence sull'ente beneficiario e (c) la verifica sulla legittimità del contributo, in base alle leggi applicabili;
- esecuzione dei pagamenti all'ente beneficiario esclusivamente sul conto ad esso intestato;
- le contribuzioni devono essere registrate in modo veritiero e trasparente nei libri e nei registri della Fedele Di Donato S.r.l.;
- le richieste di sponsorizzazione devono includere: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e



la finalità della sponsorizzazione, (b) una due diligence sul potenziale partner o destinatario della sponsorizzazione, e (c) la verifica della legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;

- garantita l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo.

Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali riportati nelle Parti Speciali A e F del presente Modello.

I) In relazione alle attività di cui al punto 13 del precedente paragrafo S.2 la Società Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- nomina dei legali esterni, per le rispettive materie di competenza, mediante incarichi conferiti tramite contratto / lettera di incarico predisposti sulla base dei format aziendali;
- attribuzione di procura ad litem al legale esterno individuato;
- verifica preliminare sull'opportunità di procedere con l'accordo transattivo;
- verifiche della corrispondenza tra gli importi indicati negli accordi transattivi e quelli effettivamente versati o ricevuti;
- iter autorizzativo per la gestione di claims/ controversie con controparti e delle eventuali note di credito e/o di debito;
- verifica della corretta contabilizzazione delle note di credito e/o di debito.

L) In relazione alle attività di cui al punto 14 del precedente paragrafo S.2, la Fedele Di Donato S.r.l. si conforma ai seguenti principi di controllo:

- implementazione dei vari presidi relativi alla sicurezza informatica in merito a:
 - gestione del profilo utente e limitazione dell'accesso al sistema contabile;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione della sicurezza fisica e logica;
 - sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT;
- limitazioni di accesso al sistema contabile al solo personale autorizzato appartenente alla funzione Amministrazione;
- adozione di diversi livelli di abilitazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nel sistema contabile;
- esecuzione di back-up periodici, al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

È fatto, inoltre, divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico della Società Fedele Di Donato S.r.l.. al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la società;
- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi informatici, al solo fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono, quindi, essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Fedele Di Donato S.r.l.



S.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza della Fedele Di Donato S.r.l.:

- A. valutare – anche attraverso audizioni e/o verifiche documentali - l'adeguatezza delle procedure adottate in materia e la loro effettiva attuazione;
- B. verificare periodicamente – con il supporto delle altre strutture competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
- C. verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; - alla possibilità per la Fedele Di Donato s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- D. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- E. proporre e raccomandare le necessarie od opportune azioni di miglioramento del sistema di controllo adottato, nonché l'implementazione di flussi informativi.

La Società Fedele Di Donato s.r.l. garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 4 della Presente Parte Speciale o violazioni delle procedure aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È, infine, attribuito all'OdV il potere di avere accesso a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.